Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — **Roma — Giovedì, 21 febbraio** — **Numero 44**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. [illegible]: semestre L. [illegible]: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » [illegible]: » » 20: » » [illegible]
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » [illegible]: » » [illegible]: » » [illegible]
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.35 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di numeri del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1911, n. 1318).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 136 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Nostro decreto in data 21 febbraio 1917, n. 421;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le promozioni a capo disegnatore di 2ª classe nella R. marina si effettueranno, anche durante la guerra, esclusivamente per concorso, come è stabilito dall'articolo 2 della legge n. 632 del 2 luglio 1911, salvo che gli esami si svolgeranno in base a programmi semplificati, da stabilirsi con decreto del ministro per la marina.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo sono applicabili anche per l'avanzamento ai posti di capo disegnatore di 2ª classe che risultassero vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

È abrogato l'art. 4 del citato Nostro decreto in data 21 febbraio 1917, n. 421.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 20 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 141 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visti i Nostri decreti 2 febbraio 1917, n. 113 e 18 febbraio 1917, n. 294;
Visto l'art. 1 del R. decreto 16 giugno 1917, n. 979;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Commissariato generale per i carboni, istituito per la durata della guerra col decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1917, n. 113, modificato dal decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 294, e dal decreto Reale 16 giugno 1917, n. 979, è aggregato al Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 2.

Alla direzione dei servizi del Commissariato generale per i carboni viene preposto un direttore generale, il quale è delegato alla trattazione degli affari e alla firma degli atti per il commissario generale.

Il direttore generale è nominato con decreto Reale su proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, sentito il Consiglio dei ministri.

Art 3.

È revocata la disposizione dell'art. 2 lettera *b*) del decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1917, n. 113, per cui l'esercizio navigazione delle ferrovie dello Stato veniva passato temporaneamente al Commissariato generale per i carboni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BIANCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

MINISTERO DEI TRASPORTI

Con decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, il capo servizio delle ferrovie dello Stato comm. ing. Vittorio Laviosa, è stato nominato direttore generale dei servizi del Commissariato generale per i carboni, continuando nella dirigenza del servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato.

Il numero 143 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo del Re dei poteri straordinari per la guerra;
Visto il decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1571;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del capitolo n. 195 *ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1917-918 è modificata come segue: « Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli Istituti per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143 ».

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 144 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri eccezionali conferiti al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;
Visto il Nostro decreto 3 gennaio 1918, n. 49;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1917-918, sotto la nuova rubrica: « Spese per il Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari », sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento per ognuno di essi indicato:

Cap. n. 55-*bis*. « Compensi di lavori straordinari e speciali per il Commissariato generale degli approvvigionamenti ed i consumi alimentari » lire centocinquantamila (L. 150.000).

Cap. n. 191-*bis*. « Spese di qualsiasi natura, esclusi i compensi di lavori straordinari e speciali, per il funzionamento del Commissariato generale per gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari » lire un milione duecentomila (L. 1.200.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 146 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per la guerra, per le armi e munizioni, per l'agricoltura e per le poste e telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fine di procurare la prestazione d'opera occorrente all'agricoltura, ed alle altre industrie indicate nell'art. 4, nonchè a pubblici servizi governativi, provinciali e comunali e d'altri enti pubblici esistenti in ciascun Comune, compresi gli Istituti di credito, di risparmio e di previdenza, e le istituzioni di assistenza civile e di propaganda, sono invitati i cittadini di ambo i sessi nati entro il 1° gennaio 1857 ed il 31 dicembre 1903 a voler dichiarare se ed in quali di tali industrie e pubblici servizi, esistenti nel Comune di propria residenza, essi offrono di prestare gratuitamente o mercè congrua rimunerazione l'opera loro.

Nel caso di volontarie offerte di prestazione di lavoro presso industrie o pubblici uffici siti in Comuni diversi da quelli ove l'offerente ha la propria residenza, sarà a questo corrisposta anche una indennità di viaggio, nella misura che sarà stabilita da apposita tabella da approvarsi dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 2.

Qualora le offerte volontarie di prestazione di lavoro non fossero sufficienti a far fronte alle richieste, sarà disposta, limitatamente alle persone di età maggiore e di sesso maschile, la precettazione coattiva del lavoro da prestarsi nell'agricoltura e presso industrie o pubblici uffici siti nel Comune di residenza del precettato e saranno date le norme per l'applicazione di tale precettazione coattiva.

Art. 3.

Sono dispensati dal presentare offerte volontarie di prestazione d'opera di cui all'articolo primo:

a) i militari che si trovino sotto le armi, anche se in licenza, compresa la licenza agricola, ed i militari assegnati a stabilimenti, imprese od aziende in qualità di esonerati, comandati o lasciati a disposizione;

b) gli addetti a lavori negli stabilimenti militari, ausiliari, requisiti od assimilati;

c) gli addetti a lavori agricoli o che prestano comunque la loro opera in servizio dell'agricoltura e nella manipolazione o trasporto dei prodotti agricoli;

d) gli impiegati e i salariati presso pubblici uffici governativi, comunali e provinciali od altri enti pubblici;

e) gli inabili a qualsiasi lavoro;

f) i medici, i veterinari, i farmacisti e gli infermieri che esercitano la loro professione.

Art. 4.

Le industrie per le quali è richiesta l'offerta di prestazione di opera volontaria sono le seguenti:

a) *Industria agricola.*

Si intendono compresi tutti i lavori di qualsiasi specie attinenti all'agricoltura, alla manipolazione od al trasporto dei prodotti agricoli.

b) *Industrie estrattive del sottosuolo.*

Miniere di combustibili fossili — Miniere di minerali metallici — Miniere di zolfo.

c) *Industrie del legno.*

Abbattimento piante — Fabbricazione carbone vegetale — Lavorazione meccanica del legno in rapporto ai bisogni di guerra (costruzione baracche, casse da imballaggio, proiettili, infissi, casse per armi da fuoco).

d) *Industrie alimentari.*

Pilerie riso — Mulini — Panifici — Pastifici — Fabbriche di conserve alimentari — Carnifici — Pesca

e) *Industrie spoglie animali.*

Concerie — Calzaturifici — Sellerie.

f) *Industrie che lavorano ed utilizzano i metalli.*

Stabilimenti siderurgici — Stabilimenti metallurgici — Fonderie — Stabilimenti per costruzioni meccaniche — Trafilerie — Fabbriche di proiettili — Fabbriche d'armi — Cantieri navali — Fabbriche d'automobili — Stabilimenti per costruzioni aeronautiche.

g) *Industrie della lavorazione dei minerali*
(metalli esclusi).

Fornaci da calce — Fornaci da cemento — Fornaci da laterizi — Fabbriche di materiale refrattario — Vetrerie — Fabbriche di stoviglie.

h) *Industrie per la lavorazione delle fibre tessili.*

Cotonifici — Canapifici — Jutifici — Lanifici — Tessiture — Stabilimenti per cotoni idrofili e garza — Laboratorî per la confezione di indumenti militari.

i) *Industrie chimiche.*

Stabilimenti per la produzione di sali e acidi — Raffinerie di zolfo — Fabbriche di colla e concimi — Fabbriche di fosforo — Fabbriche di fiammiferi — Fabbriche di prodotti esplodenti — Distillerie e raffinerie di petrolio — Distillerie di catrame — Distillerie e raffinerie di alcool — Fabbriche e raffinerie di zucchero — Stabilimenti per la lavorazione dei grassi — Fabbriche di sapone — Fabbriche di candele — Fabbriche di carboni elettrici — Stabilimenti per prodotti farmaceutici — Stabilimenti per la produzione di idrogeno ed ossigeno — Fabbriche di carburo di calcio — Fabbriche di calciocianamide — Stabilimenti per la lavorazione dei tabacchi — Stabilimenti per la lavorazione e utilizzazione del caucciù e guttaperca — Fabbriche di combustibili conglomerati.

l) *Industrie e servizi rispondenti a bisogni collettivi e generali.*

Aziende per la produzione e distribuzione di gas illuminanti — Aziende per la produzione e distribuzione di energia elettrica — Fabbriche di ghiaccio e magazzini frigoriferi — Cartiere — Industrie poligrafiche — Aziende per la distribuzione di acque potabili — Aziende per servizi di trasporto e comunicazione.

m) *Industrie delle costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche.*

Tutti i lavori di interesse pubblico ordinati dallo Stato, dalle Provincie, da Comuni e da altri enti pubblici.

Art. 5.

Con pubblico manifesto da affiggersi nelle località più frequentate del Comune, il sindaco inviterà le persone di cui all'art. 1° a presentare le proprie offerte nei giorni che saranno stabiliti per tutto il Regno dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro. Saranno adottati anche altri mezzi di pubblicità ritenuti opportuni, e fra essi la pubblicazione degli inviti nei giornali locali.

Art. 6.

Il manifesto di cui all'articolo precedente, il quale potrà essere redatto conformemente all'allegato n. 2, deve contenere l'invito ai nati fra il 1° gennaio 1857 ed il 31 dicembre 1903, e non esentati in conformità dell'art. 3, a voler dichiarare con la massima precisione e specificazione possibili, il genere di lavoro che essi offrono di prestare mercè rimunerazione o gratuitamente, e se per tutta la giornata lavorativa o per determinate ore, nelle industrie di cui all'art. 4 o nei pubblici servizi indicati all'art. 1° siti nel Comune di propria residenza.

Il manifesto deve contenere anche l'invito a dichiarare se l'offe-

rente sia disposto a prestare servizio anche presso industrie o pubblici uffici siti fuori del Comune di propria residenza, e ad indicare le relative lo alità, con avvertenza che, in tal caso, gli sarà corrisposta l'indennità di cui al secondo alinea dell'art. 1.

Art. 7.

Le offerte volontarie di lavoro possono essere fatte per lettera, oralmente o mercè apposite schede.

Esse dovranno contenere le seguenti indicazioni:

1. Cognome, nome e paternità;
2. Sesso;
3. Età: anni compiuti;
4. Nazionalità;
5. Residenza abituale;
6. Professione, arte, mestiere, od occupazione esercitati presentemente;
7. Se l'offerente sia presentemente disoccupato;
8. Industria o pubblico Ufficio presso cui il dichiarante offre di prestare la propria opera, specificando la qualità del lavoro che offre;
9. Se l'offerta si estende a tutta la giornata lavorativa o se è limitata solo ad alcune ore. In questo caso dovranno indicarsi le ore nelle quali si offre di prestare il lavoro;
10. Se l'offerta è fatta gratuitamente o mercè congrua rimunerazione;
11. Se il dichiarante sia disposto ad offrire la propria opera fuori del Comune di propria residenza e indicare eventualmente i Comuni nei quali è disposto a prestarla;
12. Data ed indirizzo preciso.

Art. 8.

Le offerte fatte per lettera saranno inviate per mezzo postale od altrimenti alla sede comunale o agli altri uffici comunali indicati nel manifesto di cui all'art. 5.

Le offerte orali possono essere fatte sia presso i predetti uffici comunali, sia presso le altre località indicate nel manifesto del sindaco.

Nei predetti uffici o località le offerte orali saranno trascritte nelle apposite schede dal personale a ciò incaricato dal Comune.

Art. 9.

Quando le offerte sono fatte su schede, queste debbono essere conformi all'allegato modello. Di tali schede i sindaci cureranno una conveniente distribuzione e faranno depositare un congruo numero, oltre che negli uffici comunali, anche presso i Comitati di assistenza civile e di propaganda, presso gli uffici, le ricevitorie e le collettorie postali e presso le rivendite di generi di privativa, i quali cureranno di fornirle ai richiedenti.

Le schede riempite saranno consegnate agli uffici od incaricati comunali, o trasmesse con qualsiasi mezzo al Municipio.

Se inviate per posta in busta aperta godono della franchigia postale.

Art. 10.

Le schede conformi al modello allegato, occorrenti nei Comuni capiluoghi di Provincia o di circondario, saranno stampati a cura dei rispettivi Comuni.

Le schede occorrenti per gli altri Comuni saranno stampate a cura dei rispettivi prefetti i quali ne invieranno ai Comuni stessi quel numero che ritenessero sufficiente al bisogno.

Le spese di stampa sono a carico dello Stato.

Art. 11.

Decorso il termine per la presentazione delle offerte, i Comuni avranno cura di farne lo spoglio ripartendole per industrie e per pubblici uffici e formando in ciascuna categoria altrettanti gruppi di schede, distinti per sesso, secondo che l'offerta sia fatta per tutta la giornata lavorativa o per parte di essa, o per lavoro da prestarsi nella propria residenza o fuori di essa.

Art. 12.

Il sindaco di ciascun Comune o un commissario da lui nominato, ed ove sia ritenuto opportuno, un Comitato anche da lui nominato, provvederà a quanto occorre per il conveniente funzionamento, nell'ambito del proprio Comune, del servizio volontario civile disciplinato dal presente decreto.

A cura del sindaco o del commissario o del presidente del Comitato di cui al precedente comma sarà trasmesso sollecitamente alla Commissione provinciale un elenco delle persone che abbiano offerto di prestare la loro opera in Comune diverso da quello della loro residenza, ma compreso nella Provincia. Tale elenco dovrà contenere il preciso indirizzo degli offerenti lavoro e le altre indicazioni risultanti dalla scheda.

Analogo elenco riguardante le persone che abbiano offerto di prestare la loro opera fuori Provincia sarà inviato alla Commissione centrale.

Quando nelle offerte risultino specificatamente indicati Comuni diversi da quello della residenza dell'offerente, nei quali egli offre di prestare la propria opera, dovranno di ciò informarsi anche i sindaci di tali Comuni.

Art. 13.

Le richieste di mano d'opera da parte degli esercenti le industrie indicate nell'art. 4 come anche le richieste di impiegati da parte di pubblici uffici devono essere presentate al sindaco, al commissario, o al Comitato di cui all'articolo precedente, corredate delle necessarie notizie circa l'industria o l'ufficio per cui la prestazione d'opera è richiesta e circa le principali condizioni della prestazione stessa.

Il sindaco, il commissario o il Comitato predetto si interesserà per il collocamento degli offerenti presso coloro che ne hanno fatta richiesta.

La misura della rimunerazione, le eventuali prestazioni in natura e gli altri patti di lavoro sono convenuti fra le parti interessate e non possono essere inferiori o meno favorevoli di quelli vigenti localmente per concordati di tariffa o contratti collettivi di lavoro.

Per il licenziamento delle persone assunte al lavoro in applicazione del presente decreto si osserveranno le consuetudini locali in quanto non sia diversamente convenuto fra le parti.

Art. 14.

Qualora nel Comune non siano disponibili tanti offerenti di prestazione d'opera quanti ne sono stati richiesti dagli enti pubblici e dagli industriali a norma della prima parte dell'articolo precedente, le relative domande rimaste totalmente o parzialmente insoddisfatte saranno a cura del sindaco, del commissario o del Comitato comunale, trasmesse al presidente della Commissione provinciale di cui all'art. 15.

Così pure saranno a cura del presidente della Commissione provinciale trasmesse al presidente della Commissione centrale di cui all'art. 16 le domande degli industriali e degli enti pubblici le quali non abbiano potuto avere accoglimento da parte della Commissione stessa per l'insufficiente numero delle offerte di prestazione di opera nella Provincia.

Art. 15.

Presso ogni Provincia è istituita una Commissione provinciale pel servizio volontario civile, di cui fanno parte:

il prefetto o un suo delegato anche estraneo alle pubbliche Amministrazioni, che la presiede;

due esercenti le industrie di cui all'art. 4;

due operai delle industrie di cui all'art. 4;

un funzionario dell'Amministrazione governativa, o comunale o provinciale o di altri enti pubblici;

un ufficiale del R. esercito;

un rappresentante del Comitato regionale di mobilitazione industriale, nei capoluoghi di Provincia in cui esista tale Comitato;

un rappresentante della Commissione locale per le esonerazioni temporanee, nei capoluoghi di Provincia in cui esista tale Commissione;

un rappresentante della Commissione provinciale di agricoltura;

una componente di un Comitato locale di assistenza civile;

il segretario provinciale delle opere federate di assistenza e propaganda nazionale.

La Commissione provinciale è nominata dal prefetto.

Spetta alla Commissione provinciale di invigilare sul conveniente funzionamento del servizio volontario civile e di promuoverne lo sviluppo nell'ambito della provincia.

Essa darà anche al Ministero le indicazioni necessarie e farà le proposte ritenute più opportune per l'intensificazione del servizio.

La Commissione provinciale avrà un proprio ufficio di segreteria, il cui personale sarà nominato dal prefetto e scelto preferibilmente tra gli offerenti di lavoro contemplati nel presente decreto, tra i cittadini particolarmente esperti, tra funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo e fra ufficiali o militari dichiarati non idonei alle fatiche di guerra. La nomina del personale suddetto non potrà in nessun caso aver effetto per un tempo ulteriore a quello della conclusione della pace.

Art. 16.

Presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, è istituita una Commissione centrale pel servizio volontario civile, nominata con decreto Reale su proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'accordo col ministro per le armi e munizioni per quanto riguarda i rappresentanti del Comitato centrale di mobilitazione industriale e della Commissione centrale per le esonerazioni temporanee.

La Commissione centrale per il servizio volontario civile sarà composta di 16 membri, fra cui:

due esercenti le industrie di cui all'art. 4;

due operai delle industrie di cui all'art. 4;

un membro scelto fra i funzionari dell'Amministrazione governativa, provinciale o comunale, o di altri enti pubblici;

il direttore generale del lavoro o un suo delegato;

l'ispettore generale dell'industria o un suo delegato;

un ispettore dell'industria e del lavoro;

un rappresentante del Comitato centrale di mobilitazione industriale;

un rappresentante della Commissione centrale per le esonerazioni temporanee;

un rappresentante del Comitato centrale di mobilitazione agraria;

un rappresentante del Comitato centrale delle opere federate di assistenza e propaganda nazionale.

Con lo stesso decreto sarà nominato il presidente della Commissione, scelto fra i suoi componenti.

Alla Commissione centrale spetta la vigilanza del servizio volontario civile in tutto il Regno. Essa presenterà al ministro le proposte ritenute più idonee per lo sviluppo e per la intensificazione del servizio ed esaminerà le questioni che dal ministro le verranno presentate.

La Commissione centrale avrà un proprio ufficio di segreteria, i cui componenti saranno nominati dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e scelti preferibilmente fra le persone di cui all'ultimo alinea dell'articolo precedente.

Art. 17.

Le persone assunte al lavoro in base alla loro offerta volontaria godranno tutti i benefici delle leggi di protezione sul lavoro e di previdenza sociale nelle identiche condizioni degli altri operai ed impiegati e salariati.

Esse potranno ottenere un attestato del servizio volontario prestato e fregiarsi di un distintivo le cui caratteristiche saranno stabilite con provvedimento preso dal ministro dell'industria, commercio e lavoro di concerto col ministro della guerra.

Art. 18.

La corrispondenza e gli stampati relativi all'applicazione del presente decreto godranno della franchigia postale e telegrafica nei limiti da stabilirsi con decreto Luogotenenziale promosso dal ministro delle poste e telegrafi, di concerto col ministro dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 19.

Tutti gli atti fatti in applicazione del presente decreto sono esenti da tassa di registro e bollo e da qualsiasi altra tassa.

Art. 20.

Per le spese necessarie all'applicazione del presente decreto è stanziata la somma di un milione di lire in apposito capitolo del bilancio del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 21.

Nulla è innovato alle disposizioni relative alla mobilitazione industriale di cui ai Regi decreti 26 giugno 1915, n. 993, 22 agosto 1915, n. 1277 e 3 luglio 1917, n. 1093.

Art. 22.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed avrà vigore fino alla conclusione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — NITTI — MEDA — ALFIERI — DALLOLIO — MILIANI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Allegato n. 1.

Comune di . . . . Provincia di . . . .

Scheda individuale per le offerte di prestazione di opera nelle industrie di cui nel retro scritto elenco od in pubblici servizi governativi, provinciali, comunali o di altri enti pubblici compresi gli Istituti di credito, di risparmio e di previdenza e le istituzioni di assistenza civile e di propaganda.

1. Cognome, nome e paternità . . . .
2. Sesso . . . .
3. Età; anni compiuti . . . .
4. Nazionalità . . . .
5. Residenza abituale, Comune di . . . . . .
6. Professione, arte; mestiere ed occupazione esercitati presentemente . . . .
7. Se l'offerente sia presentemente disoccupato . . . .
. . . .
8. Industria indicata nel retroscritto elenco o pubblico ufficio presso i quali il dichiarante offre di prestare la propria opera, specificando la qualità del lavoro che offre . . . .
9. Se l'offerta si estende a tutta la giornata lavorativa o è limitata solo ad alcune ore. In questo caso dovranno indicarsi le ore nelle quali si offre di prestare lavoro . . . .
10. Se l'offerta è fatta gratuitamente o mercè congrua rimunerazione . . . . . .
11. Se il dichiarante sia disposto ad offrire la propria opera fuori del Comune di propria residenza e indicare eventualmente i Comuni nei quali è disposto a prestare la propria opera . . . . .

Data ed indirizzo preciso . . . . .

N. B. — La presente scheda, dopo riempita, se sarà inviata al Municipio in busta aperta godrà della franchigia postale.

(Da stamparsi nel retro della scheda)

Elenco delle industrie per le quali è richiesta l'offerta di prestazione d'opera.

a) *Industria agricola.*

Si intendono compresi tutti i lavori di qualsiasi specie attinenti all'agricoltura, alla manipolazione ed al trasporto dei prodotti agricoli.

b) *Industrie estrattive dal sottosuolo.*

Miniere di combustibili fossili — Miniere di minerali metallici — Miniere di zolfo.

c) *Industrie del legno.*

Abbattimento piante — Fabbricazione carbone vegetale — Lavorazione meccanica del legno in rapporto ai bisogni di guerra (costruzione baracche, casse da imballaggio proiettili, infissi, casse per armi da fuoco).

d) *Industrie alimentari.*

Pilerie riso — Mulini — Panifici — Pastifici — Fabbriche di conserve alimentari — Carnifici — Pesca.

e) *Industrie spoglie animali.*

Concerie — Calzaturifici — Sellerie.

f) *Industrie che lavorano ed utilizzano i metalli.*

Stabilimenti siderurgici — Stabilimenti metallurgici — Fonderie — Stabilimenti per costruzioni meccaniche — Trafilerie — Fabbriche di proiettili — Fabbriche d'armi — Cantieri navali — Fabbriche d'automobili — Stabilimenti per costruzioni aeronautiche.

g) *Industrie della lavorazione dei minerali* (metalli esclusi).

Fornaci da calce — Fornaci da cemento — Fornaci da laterizi — Fabbriche di materiale refrattario — Vetrerie — Fabbriche di stoviglie.

h) *Industrie per la lavorazione di fibre tessili.*

Cotonifici — Canapifici — Jutifici — Lanifici — Tessiture — Stabilimenti per cotoni idrofili e garze — Laboratori per la confezione di indumenti militari.

i) *Industrie chimiche.*

Stabilimenti per la produzione di sali e acidi — Raffinerie di zolfo — Fabbriche di colla e concimi — Fabbriche di fosforo — Fabbriche di fiammiferi — Fabbriche di prodotti esplodenti.— Distillerie e raffinerie di petrolio — Distillerie di catrame — Distillerie e raffinerie di alcool — Fabbriche e raffinerie di zucchero — Stabilimenti per la lavorazione dei grassi — Fabbriche di sapone — Fabbriche di candele — Fabbriche di carboni elettrici — Stabilimenti per prodotti farmaceutici — Stabilimenti per la produzione di idrogeno ed ossigeno — Fabbriche di carburo di calcio — Fabbriche di calciocianamide — Stabilimenti per la lavorazione ed utilizzazione del caucciù e guttaperca — Fabbriche di combustibili, conglomerati.

l) *Industrie e servizi riferentisi a bisogni collettivi e generali.*

Aziende per la produzione e distribuzione di gas illuminanti — Aziende per la produzione e distribuzione di energia elettrica — Fabbriche di ghiaccio e magazzini frigoriferi — Cartiere — Industrie poligrafiche — Aziende per la distribuzione di acque potabili — Aziende per servizi di trasporto e comunicazione.

m) *Industrie delle costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche.*

Tutti i lavori di interesse pubblico ordinati dallo Stato, dalle Provincie, da Comuni e da altri enti pubblici.

Allegato n. 2.

Municipio di . . . .

Servizio volontario civile.

In conformità del decreto Luogotenenziale relativo al servizio volontario civile sono invitati i cittadini di ambo i sessi residenti in questo Comune, nati entro il 1° gennaio 1857 ed il 31 dicembre 1903 e non esentati a mente dell'art. 3 del decreto stesso, a voler dichiarare se ed in quali delle industrie indicate nell'elenco riportato a piedi del presente manifesto (compreso qualsiasi lavoro attinente all'agricoltura, alla manipolazione ed al trasporto dei prodotti agricoli) e se ed in quali pubblici uffici governativi, provinciali, comunali o di altri enti pubblici, industrie o pubblici uffici siti nel Comune di residenza dell'offerente, essi offrono di prestare la loro opera.

Le offerte potranno essere fatte anche per lavori da prestarsi in Comune diverso dalla residenza dell'offerente ed in caso di tale prestazione, sarà corrisposta la indennità di viaggio di cui al secondo alinea dell'articolo primo del decreto Luogotenenziale predetto.

Le offerte debbono essere presentate o fatte pervenire nei luoghi qui appresso indicati dal giorno . . . . . al giorno . . . . . e debbono contenere, con la maggiore precisione e specificazione possibili le seguenti indicazioni:

1. Cognome, nome e paternità.
2. Sesso.
3. Età: anni compiuti.
4. Nazionalità.
5. Residenza abituale.
6. Professione, arte, mestiere od occupazione esercitati presentemente.
7. Se l'offerente sia presentemente disoccupato.
8. Industria di cui all'art. 4 o pubblico ufficio presso i quali il dichiarante offre di prestare la propria opera, specificando la qualità del lavoro che offre.
9. Se l'offerta si estenda a tutta la giornata lavorativa o se è limitata solo ad alcune ore. In questo caso dovranno indicarsi le ore nelle quali si offre di prestare il lavoro.
10. Se l'offerta è fatta gratuitamente o mercè congrua rimunerazione.
11. Se il dichiarante sia disposto ad offrire la propria opera fuori del Comune di propria residenza e indicare eventualmente i Comuni nei quali è disposto a prestarla.
12. Data ed indirizzo preciso.

Le offerte di lavoro possono essere fatte per lettera da inviare per mezzo postale od altrimenti alla sede comunale o ai seguenti uffici comunali . . . .

Possono anche essere fatte oralmente nei predetti uffici comunali od alle seguenti altre località. . . . .

Ai detti Uffici e località le offerte orali saranno trascritte in apposite schede dal personale a ciò incaricato.

Possono anche essere fatte nelle predette schede delle quali il Comune curerà una conveniente distribuzione e che, ad ogni modo, gli interessati potranno richiedere presso il Comitato di assistenza civile sito in via . . . . presso il Comitato di propaganda sito in via . . . e presso gli uffici comunali, le altre località sopra indicate e presso gli uffici, le ricevitorie, le collettorie postali e le rivendite di generi di privativa.

Le schede riempite saranno consegnate agli uffici od incaricati comunali sopra indicati o trasmesse con qualsiasi mezzo al municipio. Se inviate per posta in busta aperta, godono della franchigia postale.

Si avverte in fine, che a mente dell'art 2 del citato decreto, qualora le offerte volontarie di prestazione d'opera non fossero sufficienti a far fronte alle richieste, sarà disposto, con norme da stabilirsi, limitatamente alle persone maggiori di età e di sesso maschile, la precettazione coattiva del lavoro da prestarsi presso industrie o pubblici uffici siti nel Comune di residenza del precettato.

Data . . . . . *Il sindaco.*

(Trascrivere l'elenco delle industrie di cui all'art. 4 del D. L.).

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

Il numero 147 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per

l'agricoltura, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia, la giustizia ed i culti, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per le armi e munizioni, per l'industria, il commercio e il lavoro per le poste e telegrafi e per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra e fino a tutto l'anno agrario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, il Ministero per l'agricoltura, allo scopo di dare incremento alla produzione agraria, provvede al controllo delle colture, all'organizzazione del lavoro agricolo, ed altresì alla provvista e più utile distribuzione dei mezzi di lavoro e di produzione.

A tale effetto, il ministro per l'agricoltura, fermi restando i poteri conferitigli delle disposizioni in vigore, ha facoltà:

a) di promuovere, organizzare od imporre la coltivazione di terre non coltivate, od eccezionali trasformazioni colturali, utili ai bisogni del paese;

b) di provvedere, d'accordo coi ministri della guerra e delle armi e munizioni, alla utilizzazione, specialmente nei periodi d'intenso lavoro agrario, dei militari o dei prigionieri di guerra disponibili, e alla disciplina delle esonerazioni e delle concessioni di mano d'opera agricola militare, che, su indicazioni di organi da lui dipendenti, verranno pronunziate dalle competenti autorità militari;

c) di facilitare l'impiego, nelle aziende agrarie, di dirigenti e di lavoratori, mediante l'organizzazione delle prestazioni volontarie, e, ove queste siano insufficienti, mediante la precettazione, secondo le norme da stabilirsi con successivo R. decreto;

d) di promuovere l'incremento della fabbricazione dei fertilizzanti, degli anticrittogamici e delle macchine agricole, nonchè la preparazione e la selezione delle sementi, e di controllarne la produzione ed il commercio;

e) di distribuire mano d'opera, macchine, strumenti da lavoro e materie concimanti e anticrittogamiche, in modo da assicurarne il maggior rendimento, nonchè di facilitare i trasporti della mano d'opera e di quanto occorre alla produzione agraria;

f) in genere, di adottare ogni provvedimento inteso all'incremento della produzione agraria, e alla tutela delle produzioni alimentari.

I poteri previsti negli alinea *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, possono essere delegati ai prefetti delle Provincie od a commissari speciali.

Art. 2.

Nel caso d'inosservanza dei provvedimenti emanati a norma dell'art. 1, lettera *a)*, del presente decreto, come pure nel caso d'inadempienza alla imposizione di coltivazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, può essere ordinata l'occupazione temporanea di terre, fabbricati rurali e scorte.

L'occupazione è disposta, per un periodo non superiore ad anni sei, con decreto del prefetto, che stabilisce anche l'indennità. Questa è determinata con criteri equitativi; viene pagata ad anno posticipato e viene rimborsata allo Stato dai conduttori o coltivatori od enti, assuntori dell'azienda.

Contro il decreto del prefetto, tanto per l'ordine di occupazione che per la misura dell'indennità, è ammesso ricorso a norma dell'art. 13.

L'accertamento della consistenza dell'azienda, così all'atto della consegna come all'atto del rilascio, è fatto d'ufficio.

Art. 3.

I terreni occupati sono concessi a enti, associazioni o coltivatori, non escluso il proprietario del fondo, alle condizioni determinate da un atto di concessione, da stipularsi a mezzo dei commissari nominati a norma dell'art. 9, o, per loro delega, dal ricevitore del registro.

Il canone corrisposto dai concessionari allo Stato viene depositato in conto speciale, sul quale sarà pagata la indennità dovuta dallo Stato ai proprietari, od altri aventi diritto, giusta il disposto dell'articolo precedente.

La riscossione dei canoni dai concessionari si farà con le forme e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte erariali.

Nell'atto di concessione può essere sostituito al canone l'obbligo di corrispondere allo Stato determinate quantità dei prodotti delle colture alimentari da eseguire.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, lettera *c)* possono essere precettati i cittadini, dell'uno o dell'altro sesso, che attendono abitualmente al lavoro agricolo o che comunque siano ritenuti atti al lavoro stesso.

La mano d'opera precettata è, di preferenza, impiegata localmente.

La misura della rimunerazione, le eventuali prestazioni in natura ed ogni altra condizione di lavoro della mano d'opera precettata, sono convenute fra le parti interessate; e non possono, in alcun caso, essere inferiori a quelle vigenti localmente per concordati di tariffa o contratti collettivi di lavoro. Ove questi non esistano, si dovrà aver riguardo alle condizioni di uso. In mancanza di accordo, decide la Commissione mandamentale arbitrale di cui all'art. 16 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871; la quale è pure competente a decidere sui ricorsi contro la precettazione, che i cittadini potranno presentare nel termine di giorni otto dalla avvenuta notificazione.

Contro le decisioni della Commissione mandamentale e per la eventuale revisione di esse, è ammesso ricorso alla Commissione provinciale di agricoltura.

La precettazione della mano d'opera per l'agricoltura e per le industrie agrarie avrà la precedenza sulla precettazione per ogni altra industria.

Dopo che, in ogni Provincia, con la raccolta di offerte volontarie, e dove occorra con susseguente precettazione, sia stato provveduto a soddisfare le richieste di mano d'opera per l'agricoltura e per le industrie agrarie, si farà luogo alle successive operazioni per le altre industrie, secondo le disposizioni dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1918, n. 146.

Art. 5.

Sono organi speciali del Ministero di agricoltura, ai fini del presente decreto:

1° il Comitato centrale di mobilitazione agraria, di cui all'art. 6;

2° il servizio per la mobilitazione agraria, di cui all'art. 7;

3° le Commissioni provinciali di agricoltura, a mezzo della propria sezione per la mobilitazione agraria, di cui all'art. 8;

4° i commissari agricoli provinciali, di cui all'art. 9;

5° i commissari agricoli comunali e intercomunali di cui all'art. 10;

6° le cattedre ambulanti di agricoltura, governative, provinciali e consorziali, i Comizi agrari e le Associazioni agrarie.

Il ministro di agricoltura, con suoi decreti, emanerà le norme per coordinare l'azione degli organi previsti dal presente decreto, con quella degli organi già esistenti, che abbiano scopi analoghi.

Art. 6.

Del Comitato centrale di mobilitazione agraria fanno parte: quattro membri scelti fra gli esperti nelle discipline economiche e tecniche concernenti l'agricoltura; due tra i conduttori di opere agricole; due tra i lavoratori agricoli; i direttori generali della agricoltura e del servizio per la mobilitazione agraria; il direttore generale del lavoro; un delegato, per ciascuno, dei Ministeri dell'interno, della guerra, delle armi e munizioni e del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

Il Comitato è costituito con decreto Reale, promosso dal ministro per l'agricoltura: ed è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato per l'agricoltura.

Al Comitato possono essere aggregati, dal ministro per l'agricoltura, per la trattazione di singoli affari, senza voto deliberativo,

cittadini esperti e funzionari che abbiano speciale conoscenza delle materie da trattare.

Il Comitato centrale è chiamato a prendere in esame i provvedimenti concernenti l'applicazione del presente decreto.

Quando si tratti di provvedimenti di competenza di vari Ministeri, e non intervenga l'accordo fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate, il Comitato sospende di deliberare, e la decisione è devoluta al Comitato interministeriale istituito con il decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1405.

In via d'urgenza, le attribuzioni del Comitato centrale sono esercitate da una Giunta permanente di cinque membri, scelti dal ministro nel seno del Comitato stesso, compreso tra essi il direttore generale del servizio.

Art. 7.

Il servizio per la mobilitazione agraria, presso il Ministero per l'agricoltura, è organizzato con decreto del ministro, ed in esso sono fusi gli uffici temporanei che già esistono presso il Ministero stesso, per la mano d'opera militare, per gli approvvigionamenti agrari e per l'incremento della produzione.

A capo del servizio è posto un direttore generale, da nominare, per la durata della guerra, con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, anche fra cittadini estranei all'Amministrazione dello Stato.

Il personale occorrente al servizio è costituito da funzionari dello Stato, in attività di servizio o a riposo, da ufficiali e militari di classi anziane o dichiarati non idonei alla fatiche di guerra, da ufficiali di corpi non combattenti e da cittadini esperti, nominati per la durata della guerra dal ministro per l'agricoltura, i quali assumono i doveri e le responsabilità dei pubblici funzionari e sono considerati tali ad ogni effetto di legge. Gli ufficiali e militari sono comandati, dall'Amministrazione militare, presso il Ministero dell'agricoltura, e sono designati col criterio della competenza e delle attitudini.

Art. 8.

Presso ogni Commissione provinciale di agricoltura è istituita una sezione per il servizio della mobilitazione agraria, composta del commissario agricolo provinciale, di cui al seguente articolo, che la presiede di un delegato dell'autorità militare (che sarà lo stesso ufficiale che rappresenta detta autorità nella Commissione provinciale di agricoltura), e dei sei rappresentanti dei conduttori d'opera agricola e dei lavoratori agricoli: di cui, però, quattro come membri effettivi e due come supplenti, scelti in modo paritetico.

Art. 9.

In ogni Provincia, per il servizio della mobilitazione agraria, è nominato dal ministro per l'agricoltura, sentito il Comitato centrale di mobilitazione agraria, un commissario agricolo, scelto fra privati cittadini esperti o fra funzionari.

Egli entra di diritto a far parte della Commissione provinciale di agricoltura, ove non sia nominato fra componenti di essa.

Art. 10.

Il prefetto di ciascuna Provincia, sentito il commissario agricolo provinciale, nomina, con proprio decreto, commissari agricoli comunali e intercomunali per il servizio della mobilitazione agraria, determinando la circoscrizione cui ognuno di essi è preposto.

Art. 11.

Fermo quello che è già stato restituito alle sue funzioni, mediante collocamento in congedo o licenza illimitata, il personale tecnico (direttori ed assistenti) delle cattedre ambulanti di agricoltura, governative, provinciali o consorziali, che all'entrata in vigore del presente decreto si trovi in servizio militare, o che in seguito venga a trovarvisi, dovrà essere (salvo che si tratti di nati posteriormente al 1892), entro il termine di giorni 15, comandato a prestar servizio, preferibilmente presso le rispettive cattedre, a tempo indeterminato.

I militari che fruiscono, o fruiranno, dell'esonerazione agricola si intendono comandati, e dipenderanno dal delegato dell'autorità militare presso la Commissione provinciale di agricoltura, il quale eventualmente li potrà destinare a dare opera anche fuori del proprio fondo, su richiesta del commissario agricolo provinciale.

Il delegato dell'autorità militare dovrà proporre la sospensione dallo esonero e il rinvio al servizio militare di chi non adempia, a giudizio della sezione per la mobilitazione agraria, ai fini pei quali l'esonero fu concesso.

Art. 12.

Tutti gli organi della mobilitazione agraria, di cui all'art. 5 del presente decreto, sono ammessi a corrispondere, in franchigia postale e telegrafica, tra loro e col Ministero per l'agricoltura, limitatamente alla esclusiva trattazione degli affari della mobilitazione stessa, e nei limiti altresì che saranno stabiliti con decreto Reale promosso dal ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col ministro di agricoltura.

Art. 13.

Contro i provvedimenti e le sanzioni, adottati in conseguenza del presente decreto, non è ammesso gravame, nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa.

Tutti i ricorsi riguardanti i provvedimenti contenuti nel presente decreto, in quanto concernano liquidazione di compensi e indennizzi, sono decisi da un Comitato dei ricorsi nominato dal ministro per l'agricoltura e composto di un consigliere di Stato, che lo presiede, di due consiglieri della Corte d'appello di Roma e di due competenti in economia rurale.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salva decisione contraria del predetto Comitato, su deliberazione sommaria del ricorso.

Art. 14.

Gli atti inerenti alla esecuzione delle disposizioni del presente decreto, quando per legge siano sottoposti a tassa di bollo e registro saranno esenti da bollo e registrati con la tassa fissa di lire due.

Art. 15.

Le spese tutte di qualsiasi genere, per l'applicazione del presente decreto, fanno carico al bilancio del Ministero per l'agricoltura, nel quale, in apposito capitolo, sarà stanziata la somma di L. 5.000.000, fermo restando e non compreso il conto corrente già aperto per il Ministero predetto, per gli approvvigionamenti agrari di macchine, strumenti, fertilizzanti, come per impianti di produzione e locali di deposito.

I successivi stanziamenti di bilancio saranno stabiliti con decreti Reali promossi dal ministro del tesoro.

Art. 16.

Con successivi decreti Reali, promossi dal ministro per l'agricoltura, di concerto, ove occorra, con gli altri ministri interessati, sentito il Comitato centrale di mobilitazione agraria, di cui all'articolo 6, saranno stabilite le norme per l'attuazione dei provvedimenti indicati negli articoli precedenti.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MILIANI — SACCHI — MEDA — NITTI — ALFIERI — DALLOLIO — CIUFFELLI — FERA — R. BIANCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 148 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, per il conferimento al Governo dei pieni poteri per la durata della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo del personale del Ministero del tesoro sono aggiunti in soprannumero i seguenti posti:

a) Nella carriera amministrativa:
2 capi divisione di 1ª classe;
4 capi sezione - tre di 1ª e uno di 2ª classe;
3 primi segretari - due di 1ª e uno di 2ª classe;
3 segretari di 1ª classe.

b) Nella carriera di ragioneria:
1 capo divisione di 1ª classe;
2 capi sezione - uno di 1ª e uno di 2ª classe;
3 primi ragionieri - due di 1ª e uno di 2ª classe;
2 ragionieri di 1ª classe.

c) Nella carriera d'ordine:
1 archivista capo;
5 archivisti - tre di 1ª e due di 2ª classe;
9 applicati - sei di 1ª, due di 2ª e uno di 3ª classe.

Art. 2.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere:

1° alla costituzione degli uffici necessari per l'attuazione della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, in correlazione con gli altri uffici della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ed alla emanazione delle necessarie norme regolamentari;

2° alla sistemazione del servizio dei buoni del tesoro;

3° alla emanazione delle norme pel conferimento dei posti che resteranno vacanti nei ruoli del Ministero del tesoro per effetto delle promozioni di grado e di classe dipendenti dalla istituzione dei nuovi posti di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

La spesa per l'attuazione del servizio di cui alla legge 16 dicembre 1914, n. 1362, sarà rimborsata al tesoro dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del proprio bilancio, per la parte di personale destinato alla Cassa stessa, e sul fondo di garanzia di cui agli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444, per la parte di personale destinato alla Direzione generale del tesoro.

I versamenti al bilancio dell'entrata delle somme da rimborsare come sopra al tesoro saranno eseguiti con applicazione al capitolo « Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro ».

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace.

I posti in soprannumero istituiti col precedente articolo 1 saranno riassorbiti con le vacanze che si verificheranno posteriormente al detto termine.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le variazioni necessarie per la esecuzione del presente decreto, il quale andrà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 169 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la deliberazione 16 febbraio 1918 della Giunta municipale di Napoli, concernente gli aumenti di stipendio da assegnarsi agli impiegati, agenti e salariati del Comune in applicazione delle disposizioni contenute nel Nostro decreto 10 febbraio 1918, n. 107;

Considerato che con la deliberazione stessa si propone di far fronte al relativo onere di bilancio con l'inasprimento di varie tasse locali, nonchè con l'applicazione dell'addizionale del venti per cento sul dazio consumo governativo e comunale sulle bevande vinose ed alcooliche;

Visti gli articoli 32 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248 e 9 della legge 25 giugno 1913, n. 757;

Udito il parere della Commissione centrale del dazio consumo e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aliquote dei dazi governativi e addizionali indicate nelle voci 1 a 9 della tariffa daziaria di Napoli, approvata con decreto Ministeriale 31 marzo 1915, n. 14670, sono aumentate del venti per cento.

Art. 2.

L'aumento suindicato avrà effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 3.

Il provento ricavato dall'applicazione del presente decreto sarà devoluto al comune di Napoli. A tale effetto sarà tenuto presso la dogana di Napoli un conto speciale del provento stesso, che sarà versato direttamente dalla detta dogana al comune di Napoli a rate quindicinali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1917, n. 1956;

Di concerto con il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro;

DECRETA:

È approvato l'annesso statuto, per l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, composto di trentatre articoli.

Roma, 16 febbraio 1918.

Il ministro del tesoro: NITTI.

Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro: CIUFFELLI.

STATUTO

dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

TITOLO I.

Costituzione, sede e scopi dell'Istituto.

Art. 1.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, creato con decreto Luogotenenziale del dì 11 dicembre 1917, n. 1956, ha personalità giuridica e gestione autonoma.

Esso ha sede in Roma, ed è soggetto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Per la durata della guerra e per sei mesi dopo la conclusione della pace, è riservato al solo Istituto nazionale il commercio dei cambi e in generale di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia. A esso esclusivamente spettano l'acquisto delle divise, delle tratte sull'estero, dei biglietti di Banca forestieri, e la realizzazione all'estero dei titoli stranieri e l'incasso delle cedole relative.

Coi mezzi raccolti, l'Istituto modesimo provvede a fornire cambi per effettuare pagamenti all'estero dipendenti da importazioni di merci ammesse dalle RR. dogane, per soddisfare impegni indeclinabili assunti verso l'estero prima della costituzione dell'Istituto, e per provvedere a giustificati bisogni di persone che, avendo beni nel Regno, risiedono all'estero.

Art. 3.

L'Istituto effettua le operazioni di sua competenza, oltre che in Roma, in tutte le città del Regno, nelle quali hanno filiali gli Istituti di emissione, per mezzo di un Consorzio composto della Banca d'Italia, del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, della Banca commerciale italiana, del Credito italiano, della Banca italiana di sconto e del Banco di Roma.

Su proposta del presidente, il Consiglio d'amministrazione, di cui al seguente art. 9, ha facoltà di richiedere agli Istituti di credito ordinario componenti il Consorzio loro funzionari competenti e pratici nella tecnica delle operazioni dei cambi, per aggregarli alla Direzione generale dell'Istituto nazionale.

Art. 4.

Gli Istituti di emissione hanno facoltà di valersi, per l'esercizio di loro competenza del commercio di cambi, di Banche non consorziate e di ditte bancarie specialmente dedite a tale commercio. Le Banche e le ditte onde trattasi saranno rese note al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale e ai ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro. Esse fungeranno come dipendenze proprie dell'Istituto di emissione al quale saranno aggregate.

Art. 5.

Gli stranieri e le persone che, sia per ragioni di residenza, sia per mancanza di rapporti diretti, non possono cedere le loro tratte, i loro assegni sull'estero, o biglietti di Banca forestieri agli Istituti considerati dagli articoli 3 e 4 del presente statuto, possono giovarsi, come intermediari, di altre Banche, banchieri o cambiavalute, i quali hanno in ogni caso l'obbligo di portarli a un ufficio dell'Istituto nazionale, non potendo disporne in verun modo per pagamenti all'estero.

Art. 6.

L'Istituto nazionale promuove la denunzia dei cambi, prevista dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1917, e provvede all'accertamento di tutti gli impegni indeclinabili esistenti in paese per cambio a consegna.

Dal giorno dell'inizio delle operazioni, nessun impegno di cambi sull'estero potrà essere assunto da chicchessia senza averne data preventiva notizia all'Istituto nazionale, che deve dichiarare prontamente se l'ammontare dei cambi richiesti può o non può essere conceduto.

I pagamenti all'estero di cedole di titoli di Società e di altri enti italiani e il rimborso dei titoli stessi estratti, dovranno, senza eccezione, essere sottoposti all'applicazione dell'*affidavit*, con tutte le norme e le restrizioni disposte per le cedole e i titoli estratti dello Stato o garantiti dallo Stato.

L'Istituto terrà un registro speciale dal quale dovranno risultare tutti gli impegni per cambi venduti per consegna.

TITOLO II.

Fondi per le operazioni dell'Istituto.

Art. 7.

Gli Istituti partecipanti al Consorzio di che all'art. 3 del presente statuto forniscono all'Istituto nazionale un fondo di 10 milioni da servire come capitale d'esercizio.

La detta somma è così ripartita fra gli Istituti consorziati:

Banca d'Italia	L. 3.400.000
Banco di Napoli	» 1.650.000
Banco di Sicilia	» 450.000
Banca commerciale italiana	» 1.800.000
Credito italiano	» 1.250.000
Banca italiana di sconto	» 950.000
Banco di Roma	» 500.000

Spetta al Consiglio di amministrazione di decidere intorno alle date e alle modalità dei versamenti.

Art. 8.

Prima di iniziare le operazioni, l'Istituto riceverà dal R. tesoro un fondo costituito da un ammontare di crediti verso l'estero, che sarà determinato, di concerto fra il ministro del tesoro e il presidente dell'Istituto nazionale.

Questo fondo potrà essere alimentato, successivamente, con i crediti onde il R. tesoro riterrà di disporre per agevolare il commercio dei cambi e moderarne il prezzo.

Il fondo iniziale sarà pagato al R. tesoro prendendo per base la media dei prezzi di acquisto fissati nel periodo di tempo durante il quale il fondo stesso sarà realizzato.

Le ulteriori cessioni di cambi da parte del R. tesoro all'Istituto nazionale saranno pagate, da questo, di volta in volta, sulla base del prezzo di acquisto in vigore.

Art. 9.

Gli Istituti componenti il Consorzio, di che all'art. 3 del presente statuto, denuncieranno all'Istituto nazionale tutti gli impegni da essi assunti per future consegne di cambi, mettendo a disposizione dell'Istituto stesso tutti i crediti sull'estero da essi posseduti.

Se l'ammontare di questi crediti sarà superiore per ciascun Istituto all'ammontare dei cambi impegnati alla data della pubblicazione del citato decreto, lo sbilancio sarà assunto dall'Istituto nazionale al prezzo che sarà concordato fra il R. tesoro e la Banca d'Italia.

Non sono compresi nei cambi da cedere all'Istituto nazionale quelli posseduti dagli Istituti di emissione a titolo di riserve equiparate, e le dotazioni che si trovavano assegnate, al 30 giugno 1917 all'agenzia del Banco di Napoli a New York, alle filiali coloniali degli Istituti di emissione e alle sedi esistenti all'estero della Banca

commerciale italiana, del Credito italiano, della Banca italiana di sconto e del Banco di Roma.

TITOLO III.

Amministrazione dell'Istituto

Art. 10.

Il Consiglio d'amministrazione è composto di undici membri, compreso il presidente. Tre consiglieri sono nominati dal ministro del tesoro, di concerto con il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro; tre sono delegati dagli Istituti d'emissione; quattro delegati dagli Istituti di credito ordinario che partecipano al Consorzio; uno scelto dagli Istituti di emissione in rappresentanza delle Banche e delle ditte bancarie indicate all'art. 4 del presente statuto.

Il presidente del Consiglio è nominato con decreto del ministro del tesoro, di concerto col ministro per il commercio, l'industria e il lavoro.

Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di eleggere un vice presidente per presiedere le sue tornate in caso di assenza o d'impedimento del presidente.

Gli Istituti di emissione e gli Istituti di credito ordinario hanno facoltà di farsi rappresentare in Consiglio da consiglieri supplenti, per sostituire quelli effettivi in caso di prolungato impedimento di questi ed assistere ai lavori del Consiglio.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno una Giunta permanente di tre membri residenti in Roma, coll'ufficio di seguire più da vicino l'andamento dell'Istituto e di fissare settimanalmente, o anche a più brevi intervalli, i prezzi dei cambi.

Art. 12.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica per tutta la durata del Consorzio di che all'art. 3 del presente statuto.

Art 13.

I componenti il Consiglio di amministrazione sono retribuiti con un assegno annuo di lire tremila, e con medaglie di presenza da fissarsi, una volta per sempre, dal Consiglio di amministrazione.

I consiglieri residenti fuori di Roma hanno diritto, inoltre, al rimborso delle spese di viaggio e di residenza per ogni riunione. Ai componenti il Consiglio non compete nessuna altra retribuzione, o altro compenso speciale per opera o servizio professionale prestato in via straordinaria, a vantaggio dell'Istituto, salvo le indennità spettanti per eventuali missioni.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione, su invito del presidente, si aduna almeno una volta al mese, e nell'avviso di convocazione debbono essere indicati gli argomenti da discutere.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni, occorre l'intervento di almeno sette dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti, decide il voto del presidente.

Alle riunioni del Consiglio interviene il direttore generale con semplice voto consultivo.

Art. 15.

I consiglieri intervenuti alle adunanze possono sempre far mettere a verbale le ragioni del loro voto.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione delega uno dei propri membri a fungere da segretario.

I verbali sono firmati dal presidente, dal consigliere segretario e dal direttore generale, che ne resta depositario.

Le stesse persone devono autenticare gli estratti delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione presenta ogni anno, entro il mese di marzo, al ministro del tesoro, a quello dell'industria, commercio e lavoro, e agli Istituti consorziati, la propria relazione, unitamente a quella dei sindaci.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione delibera sui seguenti oggetti:

1° sulle istruzioni e norme da adottarsi per l'esercizio della gestione;

2° sulla formazione del bilancio e sulla eventuale costituzione di riserve;

3° sullo stato di previsione delle spese di ciascun esercizio;

4° sui bilanci e sul conto dei profitti e delle perdite da compilarsi, non più tardi del mese di febbraio di ciascun anno, per l'esercizio precedente;

5° sull'assunzione temporanea del personale aggregato di che al primo capoverso dell'art. 3 del presente statuto, e dell'altro personale necessario al regolare andamento dell'Istituto; e in ordine alla retribuzione da corrispondere al medesimo limitatamente alla durata del monopolio;

6° sulla ripartizione degli utili netti annuali a tenore dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1917, tenendo presente il disposto dell'art. 34 del presente statuto;

7° sulla nomina dei componenti la Giunta di che all'art. 11 e di quelli del Comitato considerato all'art. 21;

8° sulla scelta dei propri corrispondenti all'estero;

9° sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, o che abbiano una speciale importanza.

Il Consiglio di amministrazione propone la misura della provvigione da accordarsi agli Istituti consorziati per le operazioni di acquisto e vendita di cambi, e fissa le provvigioni speciali per operazioni straordinarie, aperture di credito all'estero semplici, confermate e simili.

Art. 19.

Il Consiglio nomina un direttore generale, o ne delega le funzioni, in sua vece, a un proprio consigliere, a tenore dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917; e stabilisce la misura della retribuzione da corrispondersi. Esso può revocare la nomina o la delega. Per la revoca occorre l'approvazione di almeno due terzi dei consiglieri.

Art. 20.

Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente l'Istituto di fronte ai terzi in tutti gli atti, i contratti e i giudizi, e ha la firma dell'Istituto.

Art. 21.

La direzione dell'Istituto è esercitata da un direttore generale o, in sua vece, da un consigliere delegato.

Il direttore generale è nominato dal Consiglio, e ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione.

Il direttore generale, o in sua vece il consigliere delegato, ha le responsabilità inerenti alla propria carica e disimpegna le seguenti attribuzioni:

a) dirige i servizi amministrativi;

b) fa le proposte che reputa utili e riferisce al Consiglio sugli affari di sua competenza;

c) provvede alle spese nei limiti dello stato di previsione del bilancio;

d) esegue le deliberazioni del Consiglio;

e) interviene alle adunanze del Consiglio e della Giunta permanente.

Art. 22.

Un Comitato composto del presidente, del direttore generale, di un consigliere scelto fra quelli nominati dal ministro del tesoro, di concerto con il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e di un consigliere scelto fra quelli rappresentanti gli Istituti di emissione, ha l'incarico dell'esame del portafoglio ceduto all'Istituto, e in generale delle operazioni implicanti un fido da parte dell'Istituto stesso.

TITOLO IV.

Collegio dei sindaci.

Art. 23.

È costituito un collegio di sindaci per esercitare, presso l'Istituto,

funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono tre, dei quali uno nominato dal ministro del tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro; uno nominato d'accordo fra i tre Istituti di emissione; e il terzo designato dagli Istituti di credito ordinario. Tanto il ministro del tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro, quanto le due altre categorie di Istituti, dovranno nominare ciascuno un sindaco supplente.

La nomina dei sindaci e dei supplenti designati dagli Istituti di emissione e dagli Istituti di credito ordinario deve essere approvata dal ministro del tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro.

La misura della retribuzione dei sindaci è determinata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 24.

Le attribuzioni dei sindaci sono le seguenti:

a) fissare d'accordo col Consiglio d'amministrazione, le forme dei bilanci;

b) esaminare le situazioni, i bilanci e i conti profitti e perdite, e accertare la regolarità del metodo delle scritturazioni;

c) sorvegliare che le disposizioni dei decreti riguardanti l'Istituto per i cambi e dello statuto sieno adempiute dagli amministratori.

In caso d'impedimento, i sindaci effettivi saranno sostituiti nelle loro funzioni dal sindaco supplente della rispettiva categoria.

Art. 25.

I sindaci presentano ogni anno una relazione al Consiglio.

TITOLO V.

Funzioni ispettive.

Art. 26.

Il presidente dell'Istituto, d'accordo coi consiglieri nominati dal ministro del tesoro, di concerto col ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, ordina le ispezioni valendosi, secondo i casi, di funzionari dello Stato o di funzionari degli Istituti di emissione.

Art. 27.

Ai detti funzionari saranno rimborsate le spese di viaggio e altre eventuali, e sarà corrisposta una diaria da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

TITOLO VI.

Organi locali dell' Istituto.

Art. 28.

Fungono quali agenzie dell'Istituto nazionale tutte le filiali degli Istituti di emissione e quelle degli altri enti bancari consorziati o aggregati a tenore dell'art. 4 del presente statuto, coesistenti in località nella quale risieda almeno una filiale degli Istituti di emissione.

Speciali norme, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, regoleranno i rapporti fra le agenzie e la Direzione generale dell'Istituto, e coordineranno l'opera delle agenzie esistenti in una stessa piazza.

Art. 29.

Le filiali degli Istituti di emissione e di credito ordinario, nella loro qualità di agenzie, dipendono direttamente dalla Direzione generale dell'Istituto nazionale dei cambi in quanto esercitano le operazioni stabilite dal presente statuto.

Esse rispondono di fronte all'Istituto, a tenore dell'articolo 6 del ripetuto decreto 11 dicembre 1917, delle operazioni fatte. La relativa responsabilità è assunta dagli enti consorziati, dei quali sono l'emanazione.

Art. 30.

Le operazioni fatte dalle filiali degli Istituti di emissione e degli Istituti di credito ordinario, nella loro qualità di agenzie dell'Istituto nazionale, sono compensate mediante provvigioni; le quali sono stabilite dal Ministero del tesoro, di concerto con la Banca d'Italia, sentito il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

TITOLO VII.

Prezzi di acquisto e vendita dei cambi.

Art. 31.

La Giunta del Consiglio di amministrazione, per delegazione di questo, fissa di regola, il sabato di ogni settimana, il prezzo di acquisto e vendita dei cambi, valevole per la settimana successiva.

I prezzi così determinati saranno comunicati immediatamente alle dipendenti agenzie a cura del direttore generale, o del consigliere delegato dell'Istituto. Essi saranno pubblicati e dovranno essere applicati senz'alcun aumento o diminuzione, indistintamente per tutte le operazioni e per tutti i clienti.

TITOLO VIII.

Impiego del patrimonio.

Art. 32.

Le eventuali temporanee disponibilità possedute dall'Istituto nazionale in lire italiane, saranno versate, in conto corrente disponibile a vista, alla Banca d'Italia, che è autorizzata a corrispondere su tale conto gli interessi in misura speciale.

Gli Istituti di emissione hanno facoltà di fare anticipazioni in lire italiane all'Istituto nazionale su partite di cambi da esso possedute. In tal caso i relativi titoli di credito trasferiti agli Istituti di emissione, possono essere considerati come riserva per la circolazione, agli effetti del testo unico di legge sugli Istituti di emissione.

TITOLO IX.

Bilancio.

Art. 33.

L'esercizio normale dell'Istituto comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre, e per ogni esercizio si forma un bilancio finanziario.

Prelevati gl'interessi, in ragione del 5 0[0, devoluti al capitale consortile, gli utili netti risultanti dall'esercizio saranno accantonati, e costituiranno una riserva destinata a fronteggiare eventuali perdite o deficienze di bilancio. Questa riserva sarà impiegata in buoni del tesoro ordinari.

Al momento della liquidazione dell'Istituto nazionale, questo fondo di riserva sarà ripartito a metà fra il R. tesoro e gli enti consorziati a tenore dell'art. 4 del ripetuto decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1917.

Se il fondo fosse assorbito dalle perdite, e queste avessero intaccato il capitale, la differenza sarà coperta dal R. tesoro.

I bilanci approvati dal Consiglio di amministrazione e la relativa relazione sono comunicati, entro il mese di febbraio, al Collegio dei sindaci, il quale, entro venti giorni da quello della comunicazione, esamina i bilanci e stende la propria relazione.

Roma, 16 febbraio 1918.

Il ministro del tesoro: NITTI.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: CIUFFELLI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 16 febbraio 1918, in Fumone, provincia di Roma, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 13 agosto 1917:

Genitori.

Gambacorta Francesca di Garaffa Salvatore, soldato, L. 630 — Reggiani Alfonso di Luigi, id., L. 630 — Rodari Caterina di Morganti Lorenzo, id., L. 630 — Gorla Rosa di Mezzanzanica Gio-

vanni, id., L. 630 — Buono Nicola di Francesco, id., L. 630 — Del Vigna Margherita di Matteucci Alberto, id., L. 630 — Abrate Agnese di Abrate Biagio, sergente, L. 1120 — Attivissimo Gaetano di Francesco, soldato, L. 630 — Rossi Giuseppe di Luigi, caporale, L. 840 — Barba Domenico di Giovanni Batta, soldato, L. 630.

Faustini Giuseppe di Giacinto, caporal maggiore, L. 840 — Ferrario Maria di Gessaga Egidio, soldato, L. 630 — Grassi Pietro di Angelo, id., L. 630 — Franchitti Domenico di Michele, id., L. 630 — Amenta Michele di Paolo, id., L. 630 — Gessi Giuseppe di Lolli Domenico, id., L. 630 — Cocca Antonio di Michele, id., lire 630 — Baletti Maria di Catturini Hobardan, id., L. 630 — Alpigiani Sofronio di Gino, sergente, L. 1120 — Acciarito Attilio di Emilio, soldato, L. 630 — Angelini Nicola di Giulio, id., L. 630 — Di Lena Biagia di Arteria Francesco, id., L. 210 — Rossi Teresa di Brani Ugo, id., L. 630 — Fantoni Adamo di Milziade id., L. 630 — Corsini Terenzio di Ranieri, caporal maggiore, lire 840 — Barzetti Nazzareno di Giulio, soldato, L. 630 — Grammatico Alberto di Vito, id., L. 630.

Finazzi Cristoforo di Pietro, soldato, L. 630 — Acquati Pietro di Ermenegildo, caporale, L. 840 — Franco Leonardo di Giuseppe, soldato, L. 630 — D'Addio Pasquale di Giuseppe, id., L. 630 — Graziani Antonio di Luigi, caporale, L. 840 — Pallotti Francesco di Angelo, id., L. 840 — Ravetto Luigi di Casimiro, soldato, L. 630 — Andreozzi Stefano di Andrea, caporale, L. 840 — Amato Domenico di Enrico, soldato, L. 630 — Dragone Gennaro di Donatantonio, id., L. 630.

Bindocci Giovanni di Riccardo, soldato, L. 630 — Bruno Giuseppe di Pantaleo, id., L. 630 — Albani Alessandro di Rinaldo, id., L. 630 — Cuscini Giovanni di Cesare, caporale, L. 840 — Ballabio Giuseppe di Anselmo, soldato, L. 630 — Antonelli Lorenzo di Agostino, id., L. 630 — Frulla Giuseppe di Nazzareno, id., L. 630 — Ottaviani Antonio di Carmine, caporale, L. 840 — Sandrini Giacomo di Abbondio, soldato, L. 315.

Ripreso in esame.

Lucchini Teresa di Saraghelli Pietro, soldato, L. 50.

R. Marina.

Ferrara Rosa di La Bella Gio. Batta, fuochista, L. 630 — Esposito vulgo Gigante Concetta di Marchese Vincenzo, tenente, L. 1500 — Riparbelli Marianna di Falorni Enrico, marinaio, L. 630.

R. Finanza.

Solicorni Teresita di Bondi Amedeo, tenente, L. 1500.

Adunanza del 14 agosto 1917:

Genitori.

Pascoli Nuopi Luigi di Canciano, caporale, L. 840 — Guarneri Giovanni di Cesare, soldato, L. 630 — Pauletti Luigi di Attilio, caporal maggiore, L. 840 — Treboni Antonio di Francesco, soldato, L. 630 — Corte Costantino di Amilcare, s. uff., L. 1500 — Aloisi Maria di Cirei Giuseppe, soldato, L. 630 — Corti Giuseppe di Mario, id., L. 630 — Fiorino Giuseppe di Cosimo, id., L. 630 — Polverelli Ferdinando di Giuseppe, id., L. 630 — Montanari Pasquale di Lorenzo, id., L. 630 — Silvestri Angelantonio di Giuseppe, id., L. 630 — Tozzi Carmine di Pellegrino, id., L. 630 — Del Zotto Giovanna di Crozzoli Pietro e Giacomo, id., L. 630 — Maraventano Antonino di Giovanni, capitano, L. 1720 — Lomi Palmiro di Giuseppe, soldato, L. 630 — Romano Vittoria di Sudessi Alfredo, id., L. 630 — Paternostro Nicola di Ovidio, id., L. 630 — Santantonio Michele di Rocco, id., L. 630 — Garzi Annunziata di Gostinelli Nicodemo, id., L. 630 — Bettini Riccardo di Nino, capitano, L. 1720.

Cazzaniga Cesare di Federico, soldato, L. 630 — Terraneo Natalina di Cazzaniga Federico, id., L. 630 — Darè Antonio di Luigi, id., L. 630 — D'Avanzo Antonia di Fatone Nicola, id., L. 630 — De Pol Agostino di Santo, id., L. 630 — Magnani Maria di Gherardi Carlo, id., L. 630 — Cassettana Carlo di Pietro, id., L. 630 — Sillano Maggiorino di Giuseppe, id., L. 630 — Ghioni Carlo di Enrico, id., L. 630 — Cillo Rocco di Michele, id., L. 630 — Caldani Carlo di Giuseppe, id., L. 630 — Pane Giuseppe di Saverio, carabiniere, L. 720 — Genovese Catarina di Paone Saverio, id., L. 840 — Volpati Pietro di Battista, soldato, L. 630 — Visigalli Vincenzo di Domenico, id., L. 630 — Vagnoli Eletta di Giustacari Pindaro, caporale, L. 840 — Pacini Gennaro di Vittorio, sottotenente, L. 1500.

Soldani Paolo di Emilio, soldato, L. 630 — Scappa Giovanni di Antonio, id., L. 630 — Scialla Raffaele di Michele, sergente, L. 1120 — Mannaia Antonino di Giuseppe, caporal maggiore, L. 840 — Fantoni Marianna di Martinelli Antonio, soldato, L. 630 — Bilanfuono Michele di Pasquale, id., L. 630 — Landini Maria di Marchioni Angelo, id., L. 630 — Pollicita Salvatore di Gaetano, caporale, L. 840 — Scalia Salvatore di Salvatore, carabiniere, L. 840 — Cherubini Michele di Antonio, soldato, L. 630 — Scardala Giuseppe di Michele, id., L. 630 — Soldano Francesco di Agostino, id., L. 630 — Feraci Maria di Martino Giuseppe, id., L. 630 — Negroni Pietro di Vittorio, id., L. 630 — Montovanelli Domenico di Riccardo, id., L. 630 — Nardò Antonia di Ignazzi Agostino, id., L. 630 — Calvi Bernardino di Carlo, id., L. 630 — Massaro Ferdinando di Agostino, id., L. 630 — Valeri Luigi di Costantino, id., L. 630.

Mainca Domenica di Del Chiappo Bartolomeo, soldato, L. 630 — Ronchi Luigi di Antonio, id., L. 630 — Pezzoli Giovanni di Pietro, id., L. 630 — Cappelli Agostino di Alinde, id., L. 630 — Miranda Giovanni di Ferdinando, id., L. 630 — Ilardo Domenico di Ciro, id., L. 630 — Vella Angela di Marini Ugo, capitano, L. 1720 — Cantalupo Francesco di Antonio, soldato, L. 630 — Bianeucci Palmira di Niccolini Ernesto, id., L. 630 — Balocco Filippo di Francesco, caporal maggiore, L. 840 — Lefosse Domenico di Peppino, soldato, L. 630 — Pizzingrilli Giuseppe di Domenico, id., L. 630 — Malinverni Luigi di Silvio, id., L. 630 — Di Graci Calogero di Giacinto, id., L. 630 — Bonghi Apollonia di Guerini Bernardo, id., L. 630 — Pannazzo Domenico di Biagio, id., L. 630 — Simondi Clotilde di Bonino Carlo, id., L. 630 — Corrado G. Battista di Vincenzo, id., L. 630 — Lodigiani Giuseppe di Carlo, id., L. 210 — Cattani Angelo di Arturo, caporale, L. 840.

Tomè Maria di Ronchi Antonio, caporale, L. 840 — Di Fusco Agostino di Tommaso, soldato, L. 630 — Campus Bernardo di Giovanni, sottotenente, L. 1500 — Pegonesi Francesco di Giovanni, soldato, L. 630 — Bettoni Stefano di Enrico, id., L. 630 — Costa Giuseppe di Saverio, id., L. 630 — Rosas Paolo di Cosimo, id., L. 630 — Campanale Maria di Sette Michele, id., L. 630 — Troian Antonio di Francesco, id., L. 630 — Betti Luigi di Bruno id., L. 630 — Lascala Giuseppe di Francesco, id., L. 630 — Mari Salvatora di Matera Cataldo, id., L. 630 — Mantovani Antonio di Vittorio, id., L. 630 — Raiteri Maria di Guarona Luigi, id., L. 630.

Mortoni Francesco di Benevento, soldato, L. 630 — Bertona Domenica di Cerri Giacomo, id., L. 630 — Vergani Fermo di Carlo, id., L. 630 — Baronetto Giulio di Antonio, id., L. 630 — Pattini Guglielmo di Abramo, id., L. 630 — Pasotto Maria di Falezza Beniamino, id., L. 630 — Stragiotti Giacomo di Pietro, caporale, L. 840 — Ouseddu Raimondo di Giovanni, soldato, L. 630 — Di Gregorio Camilla di Trasheggiani Giulio, id., L. 630 — Cadeddu Francesco di Antioco, id., L. 630 — Brighetti Alfonso di Giovanni, id., L. 630 — Erbetta Andrea di Giuseppe, id., L. 630 — Bozzi Sabbatino di Geremia, id., L. 630 — Visconti Rosa di Longhini Luigi, caporale, L. 840.

Castrogiovanni Giuseppe di Giovanni, soldato, L. 630 — Sattin Giuseppa di Silvestrini Pietro, id., L. 630 — Ramella Giuseppe di Silvio, id., L. 630 — Borrelli Maria di Redez Luigi, id., L. 630 — Poloni Luigi di Francesco, id., L. 630 — Cermeschi Giovanni di Carlo, id., L. 630 — Maestri Antonio di Bruno, id., L. 630 — Vallicelli Rosina di Servadei Domenico, id., L. 630 — Coppola Carmine di Cataldo, id., L. 630 — Ugoni Giovanni di Giuseppe, id., L. 630 — Bucce Paolo di Giuseppe, id., L. 630.

Pezutti Catterina di Deleidi Francesco, soldato, L. 630 — Sbarra Antonio di Domenico, id., L. 630 — Villa Pietro di Gaetano, id., L. 630 — Mantovani Abramo di Ferruccio, id., L. 630 — Massini Pasquino di Antonio, id., L. 630 — Squillace Rocco di Domenico, id., L. 630 — Trovella Maddalena di Statuto Pasquale, id., L. 630 — Mascali Francesca di Trovato Mascali Giuseppe, id., L. 630 — Piccardo Carlo di Giacomo, id., L. 630 — Scotti Giuseppa di Boga Egidio, id., L. 630 — Inzama Giuliano di Giovanni, id., L. 630 — Brustia Giovanni di Alfredo, id., L. 420 — Sbano Natalina di Gravina Leopoldo, id., L. 630 — Sormani Giovanni di Oreste, id., L. 630 — Maramarco Giuseppe di Paolo, id., L. 630.

Villero Teresa di Freilone Filippo, soldato, L. 420 — Mantegna Girolama di Zagone Alfonso, id., L. 630 — Camivacca Vitale di Pasquale, id., L. 630 — Di Pilla Vincenzo di Domenico, id., lire 630 — Perfetto Antonio di Nicola, id., L. 630 — Litterio Romualdo di Francesco, id., L. 630 — Martinelli Antonio di Angelo, id., L. 630 — Ventura Francesco di Di Dio Giuseppe, id., lire 630 — Tommasini Giuseppe di Fernando, id., L. 630 — Pastofiglia Carmelo di Angelo, id., L. 630 — Smorti Arturo di Giuseppe, id., L. 630.

Paregnani Maria di Banfi Emilio, soldato, L. 630 — Oldani Teresa di Oldani Battista, id., L. 630 — Maiorino Gaetano di Vincenzo, id., L. 630 — Toppi Domenico di Giovanni, id., L. 630 — Stoppelli Innocenzio di Domenico, id., L. 630 — Malagnino Salvatore di Giovanni, caporale, L. 840 — Maggioni Rosa di Brambati Antonio, soldato, L. 630 — Tassi Bernardo di Giuseppe, id., L. 630 — Saggiorato Giuseppa di Trevisani Angelo, id., lire 630 — Henry Giovanni di Paolo, capitano, L. 1720 — Carucci Rosa di Murra Amedeo, soldato, id., L. 630 — Guberti Ermenegildo di Riccardo, id., L. 210 — Nostrali Faustino di Alfredo, id., L. 510.

Sengiali Francesco di Samuele, caporale, L. 840 — Lazzazzera Raffaele di Roccangelo, soldato, L. 630 — Bondesan Giacinto di Antonio, id., L. 630 — Esposito Angelo di Domenico, caporale, L. 840 — Mainetti Antonio di Giacomo, soldato, L. 630 — Maffei Lucia di Mainetti Giacomo, id., L. 630 — Rotili Vincenzo di Torello, caporale, L. 840 — Dardo Giovanni di Luigi, soldato, L. 420 — Pedretti Giulio di Primo, caporale, L. 840 — Montorro Angela di Riolo Pantaleone, soldato, L. 630 — Benso Rosa di Bertola Lucio, id., L. 630 — Sottile Pietro di Paolo, id., L. 630 — Rapetti Luigi di Ernesto, id., L. 630 — Lesca Antonio di Francesco, id., L. 630 — Dei Giuseppe di Ovidio, id., L. 630 — Sangalli Carlo di Agostino, id., L. 630 — Montemurro Nicolò di Egidio, id., L. 630 — Voschio Antonio di Ernesto, id., L. 630 — Rossi Leopolda di Fontana Giuseppe, id., L. 630.

Scali Concetta di Bardelli Nativo, caporale, L. 840 — Olivari Bonifazio di Corrado, soldato, L. 630 — Orientale Sofia di Licata Giuseppe, id., L. 630 — Nannetti Angelo di Emilio, id., L. 630 — Iodice Alessandro di Francesco, id., L. 630 — Prandoni Giuseppa di Maino Carlo, id., L. 630 — Olivieri Luigi di Aldo, id., L. 630 — Timio Antonio di Angelo, id., L. 630 — Carazzato Angelo di Giovanni, id., L. 630 — Carucci Michele di Angelo, id., L. 630 — Marini Vincenza di Angelini Arcangelo, id., L. 630 — Cavalieri Antonio di Vittorio, id., L. 630 — Nani Pietro di Felice, id., L. 630 — Franzini Adele di Nani Felice, id., L. 630 — Trevisani Francesco di Luigi, caporale, L. 840 — Trevisonno Marianna di Cecchi Remo, sottotenente, L. 1500 — Cozzi Rachele di Rainoldi Giuseppe, caporale, L. 840 — Bellotto Elisabetta di Demin Cesare, soldato, L. 630 — Bottazzi Ferdinando di Alfredo, id., L. 630 — Santilli Giuseppe di Pietro, sergente, L. 1120 — Manfini Luigi di Alfredo, soldato, L. 630.

Carrara Pietro di Giacomo, soldato, L. 630 — Viola Guglielmo di Nicola, sergente, L. 1120 — Chilleni Santo di Antonino e Cosimo, soldato, L. 630 — Cravello Beatrice di Ramella Lepanto, soldato, L. 630 — Santucci Carmine di Carmine, id., L. 630 — Bertoni Luigi di Alfredo, caporale, L. 840 — Pappa Carlo di Francesco, soldati, L. 510 — Grieco Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Introzzi Giuseppe di Carlo, id., L. 630 — Dionisio Domenica di Adami Angelo, id., L. 630 — Campioli Bartolomeo di Adelmo, id., L. 630 — Zuin Laura di Cogo Augusto, id., L. 630 — Salvatori Angiolo di Achille, id., L. 630 — Caltavuturo Rosa di Miniollo Giuseppe, id., L. 630 — Mussa Vincenzo di Giuseppe, sergente, L. 1120 — Immediata Generoso di Filippo, caporale, L. 840 — Vecchio Vincenzo di Giuseppe, id., L. 840 — Cantello Carmelo di Giuseppe, soldato, L. 630.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico.

(Elenco n. 31). **1ª Pubblicazione per smarrimento di ricevuta.**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

Num. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico: Quantità: nominativi	al portatore	misti	Ammontare: Rendita	Capitale	Decorrenza
115	4-8-1917	Intendenza di finanza di Como	Tacchini Carlo di Carlo (Posizione n. 605035)	—	1	—	50 —	Cons. 5 %	1-7-1917
128	17-3-1917	Banca d'Italia - Succursale di Pisa	Salviati Antonino fu Scipione (Posizione numero 620393)	—	5	—	P. N 4,50 %	100 000 —	1-1-1917
25 e 30	19-2-1917	Banco di Napoli - Agenzia Formia	Gionta Raimondo fu Vincenzo (Posizione n. 620464)	—	2 4	—	(1) P. N. 5 %	400 — 1300 — (2)	

(1) Ricevuta n. 25 — Due buoni quinquennali del tesoro con scadenza al 1° aprile 1921.
(2) Ricevuta n. 30 — Quattro obbligazioni colla decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 16 febbraio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	405191	Mozzetti Pietro fu Angelo, domic. in Vazzola (Treviso) - Vincolata . . . . L.	70 —
»	639584	Fadelli Anna Maria fu Guido, minore, sotto la patria potestà della madre Petracco Maria di Giovanni, ved. Fadelli, domiciliata in San Vito al Tagliamento (Udine). . . . . »	115 50
»	647629	Intestata come la precedente . . . . »	94 50
»	647630	Id. id. id. . . . . »	140 —
»	647631	Id. id. id. . . . . »	350 —
»	647632	Id. id. id. . . . . »	350 —
»	647633	Id. id. id. . . . . »	350 —
»	647634	Id. id. id. . . . . »	350 —
»	647635	Id. id. id. . . . . »	350 —
»	741032	Dalmasso Giovanni di Tommaso, domiciliato a Treviso . . . . »	84 —
»	614897	Chiesa parrocchiale di Santa Croce in Casarsa (Udine). . . . . »	17 50
3.50 % (1902)	11773	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
3.50 %	232215	Chiesa parrocchiale di Santa Croce in Casarsa della Delizia (Udine) »	770 —
»	502659	Fabbriceria della chiesa di Santa Croce in Casarsa (Udine). . . »	35 —
»	540914	Fabbriceria di Santa Croce in Casarsa (Udine). . . . . »	35 —
»	558049	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	683526	Matteucci Giacinto fu Lamberto, dom. a Pavia - Vincolata . . »	21 —
»	683527	Intestata come la precedente - Vincolata . . . . »	7 —
»	683528	Id id. id. id. . . . . »	10 50
»	502875	Seminario arcivescovile di Udine - Vincolata . . . . »	168 —
»	572254	Seminario arcivescovile di Udine per titolo di ordinazione a favore di chierici distinti per pietà, spirito ecclesiastico e profitto negli studi - Vincolata. . . . . »	203 —
»	649640	Seminario arcivescovile di Udine - Vincolata . . . . »	6422 50
»	153274	Intestata come la precedente - Vincolata . . . . »	700 —
»	166151	Intestata come la precedente (pel legato Liccaro) . . . . »	885 50
3.50 % (1902)	18688	Seminario arcivescovile di Udine . . . . »	199 50
P. N. 4.50 %	2813	Borsatti Silvio fu Luigi, domiciliato a Codroipo (Udine) . . . . »	225 —
»	2814	Intestata come la precedente . . . . »	225 —
»	2815	Id. id. id. . . . . »	225 —

Roma, 1° febbraio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Direzione generale del credito

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, accertato il giorno 20 febbraio 1918, da valere per il giorno 21 febbraio 1918:

Franchi	152.78	Dollari	8.72
Lire sterline	41.59	Pesos carta	—
Franchi Svizzeri	194.87 1/2	Cambio oro lire	—

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 20 febbraio 1918.

Presidenza del vice presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

La seduta comincia alle ore 14.

MIARI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Ringraziamenti per commemorazione.

PRESIDENTE comunica i ringraziamenti della famiglia Facheris per le condoglianze inviatele dalla Camera.

Interrogazioni.

MONTANARI, sottosegretario di Stato per la guerra, all'onorevole Bevione, osserva che non solo i combattenti che trovansi in prima linea, ma anche altri in altre posizioni sopportano pericoli e disagi gravissimi. Non sarebbe quindi equo concedere ai primi un particolare distintivo.

È stata però istituita la croce di guerra come ricompensa a quelli fra i combattenti che si saranno distinti per la loro condotta.

BEVIONE, prende atto di questa dichiarazione. Esprime il suo compiacimento per la istituzione della croce di guerra.

BONICELLI, sottosegretario di Stato per l'interno, all'onorevole Baslini, dichiara che ad un consigliere comunale di Milano, sottoposto ad obblighi di leva, fu nel 1915 rilasciato un passaporto; ma che questo non fu successivamente vistato nè rinnovato. Quell'individuo, dopo una prima permanenza all'estero, rientrò in Italia; ma quattro mesi or sono si è di nuovo allontanato in modo clandestino, come fanno i disertori ed i contrabbandieri, per recarsi in Isvizzera, dove sta, purtroppo, svolgendo opera in danno della patria.

BASLINI, prende atto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, alla quale ogni commento è superfluo.

VALENZANI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, all'onorevole Rava, dichiara che gli uffici competenti hanno raccolto tutti i dati per la relazione sui domini collettivi nella provincia dell'ex-Stato pontificio e dell'Emilia, e sui demani comunali del Mezzogiorno. Tali relazioni però non sono state pubblicate in vista degli studi, che si stanno compiendo per la riforma della legislazione sugli usi civici e sui domini collettivi.

L'autorevole Commissione, a cui questi studi furono affidati, ha recentemente presentate le proprie conclusioni. Il Ministero le sta ora esaminando, e si riserva di vedere se convenga presentarle al Parlamento in un disegno di legge od attuarle con decreto-legge.

RAVA, è lieto di apprendere che è stato raccolto tutto l'importante materiale inerente alle condizioni delle proprietà collettive nelle varie regioni d'Italia. Esprime la speranza che esso possa essere di grande giovamento per la riforma della relativa legislazione.

Vorrebbe però che i dati raccolti fossero portati a notizia del paese e del Parlamento, i quali ne trarrebbero elemento prezioso per la miglior conoscenza e l'adeguata soluzione dell'importantissimo problema. (Approvazioni).

REGGIO, sottosegretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, all'onorevole Albanese, osserva che, come in tutte le altre linee, anche sulla Roccella-Gerace-Reggio Calabria fu necessario ridurre il numero dei treni.

L'Amministrazione si è studiata però di regolare gli orari per modo che popolazioni interessate risentano il meno possibile il danno di tali riduzioni; e all'uopo non mancherà di prendere in attento esame i desideri ed i suggerimenti, che ad esso pervengano in questo senso.

ALBANESE, prende atto della risposta e raccomanda vivamente che si procuri di rendere meno disagiate e difficili le comunicazioni fra i Comuni della linea Jonica, col capoluogo del circondario, Gerace, e col capoluogo della provincia, Reggio Calabria.

Il Governo non vorrà che tante generose popolazioni, provate e disposte a tutte le rinunzie, debbano adattarsi pure a sacrifici inutili, che provocano, invece, legittimi risentimenti in confronto di comodità e riguardi tutelati per altri centri.

PASQUALINO VASSALLO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti, all'on. Ruini, dichiara che è pronto il testo unico delle norme vigenti sui rapporti economici coi sudditi nemici; norme che rappresentano una efficace ritorsione dei provvedimenti adottati dagli Stati nemici.

Annuncia che il divieto di azioni giudiziarie, già sancite pei sudditi austro-ungarici e ottomani, sono state estese ai sudditi germanici; non ai bulgari, poichè i nostri interessi in Bulgaria sono assai più rilevanti che non quelli dei bulgari in Italia.

Gli elenchi delle aziende commerciali sottoposte a sindacato o a sequestro sono stati compilati e si vanno gradatamente completando.

Il Governo controlla e favorisce la nazionalizzazione, evitando però l'esodo del danaro e il conseguente inasprimento dei cambi.

È in corso di compilazione l'inventario dei beni appartenenti ai nemici; si procede al sequestro dei beni stessi, specialmente di quelli, che hanno valore storico ed ideale pel popolo italiano. È stato infine emanato un decreto Luogotenenziale, col quale è negato ogni valore giuridico alle cessioni e ai trapassi di proprietà, che a favore dei sudditi nemici abbiano luogo nei territori invasi.

RUINI, prende atto dei provvedimenti adottati dal Governo. Vorrebbe però uffrettati quelli in corso di attuazione.

Circa la nazionalizzazione delle aziende di sudditi nemici raccomanda che si proceda con la massima cautela ed oculatezza.

Raccomanda pure che sia data la maggiore pubblicità alle misure prese dal Governo nei riguardi delle aziende sottoposte a sindacato o a sequestro.

Svolgimento di una proposta di legge.

MARCHESANO, svolge una proposta di legge, con la quale si stabilisce, che durante lo stato di guerra, e sino a tre mesi successivi alla cessazione delle ostilità, le promozioni tra gli ufficiali dell'esercito debbono essere fatte esclusivamente per merito di guerra in conseguenza di azioni belliche.

Siffatta proposta tende ad impedire che dei vuoti, che la guerra fa tra gli ufficiali combattenti, profittino anche ed anzi principalmente quelli non combattenti con promozioni per anzianità o a scelta in pregiudizio degli altri.

È supremamente iniquo equiparare, agli effetti delle promozioni, i non combattenti ai combattenti: e queste sono ragioni di non ingiustificato malcontento fra gli ufficiali che si trovano al fronte.

Si è ingenerato perfino il sospetto che molti dei cosiddetti siluramenti di ufficiali al fronte siano dovuti a brame di sollecita carriera da parte di coloro che sono negli uffici o presso i comandi.

Il provvedimento proposto dall'oratore servirà non solo ad appagare le giuste aspirazioni di quegli ufficiali che espongono la loro vita in faccia al nemico, ma anche a dar la certezza che i comandi siano affidati ad ufficiali sperimentati e provetti.

Raccomanda che si provveda alla importante questione, che è intimamente collegata con la necessità di tener alto il morale dell'esercito (Approvazioni).

ALFIERI, ministro della guerra, apprezza e condivide quel sentimento di affetto per i combattenti che ha dato origine alla proposta dell'on. Marchesano.

Trova però che certi sentimenti non vanno spinti fino all'ingiustizia. E sarebbe grave ingiustizia non tener conto dell'opera preziosa che compiono anche nelle retrovie, e contro la loro volontà, gli ufficiali cui sono affidati compiti di altro genere.

Piuttosto che una legge, il cui difetto sta nella sua stessa semplicità, che creerebbe, tra le altre difficoltà gravissime di applicazione pratica, vale la cura continua, che Comando e Ministero adoperano perchè siano inviati in zona d'operazione tutti gli ufficiali effettivi non indispensabili altrove, e perchè sia fatto a beneficio di chi combatte tutto ciò che è possibile di fare.

Detto questo, e facendo in merito alla proposta di legge lutte le più ampie riserve, in omaggio alla cortese consuetudine della Camera, consente che la proposta stessa sia presa in considerazione.

PRESIDENTE, pone a partito la presa in considerazione della proposta di legge.

(La Camera approva).

Presidenza del presidente MARCORA.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

LUCCI, chiede anzitutto perchè il Governo nostro non abbia voluto sinora approfittare, a favore dei nostri prigionieri, della buona volontà dimostrata dalla Svizzera per alleviare le sofferenze de prigionieri dei vari paesi belligeranti.

Anche gli scambi di prigionieri fatti da noi con soldati nostri catturati dal nemico sono stati finora scarsi.

Si augura poi che il Governo italiano, pur non avendo una ragione specifica di intervento, non voglia essere assente dai passi che si fanno per migliorare le condizioni della popolazione civile delle regioni occupate dal nemico.

Venendo alle comunicazioni del Governo, osserva che la conclusione, cui, dopo quattro anni di guerra, è giunta la Conferenza di Versailles, è quella della ineluttabilità, dinanzi alla quale i popoli dovrebbero inchinarsi senza ragionare.

I popoli però non sono disposti ad accettare postulati senza vagliarli, e domandano una valutazione realistica di quello che avviene; valutazione realistica che la Conferenza di Versailles non ha dato.

La parola del Pontefice fu il primo raggio che illuminò la situazione, in cui da quattro anni i popoli belligeranti si dibattono, e fu alta e solenne, ma tardiva.

Essa fu dileggiata e infirmata dal sospetto di poca sincerità, ma non si può negare che gli ultimi messaggi di Lloyd George e di Wilson non si differenziano fondamentalmente da essa.

Crede assurda la pretesa di escludere il Pontefice dalla futura Conferenza della pace, se questa dovrà riunirsi per discutere sui principî ideali.

Crede esatta l'interpretazione data dall'on. Bonomi al messaggi di Wilson, sebbene sia giunta in ritardo.

L'America manda i suoi rappresentanti nei Congressi militari dell'Intesa, per discutere tutte le pratiche dell'oggi e del domani, perchè ciò è utile e necessario; ma non partecipa alle riunioni di natura politica, perchè in questa materia vuol riserbata a sè la più ampia libertà.

Ed il monito di Wilson di ricercare la pace sulla mortificazione dei singoli appetiti imperialistici e sulla facoltà di autodecisione dei popoli, va, più o meno, a tutti.

Nota che il dissenso insuperabile tra i vari gruppi belligeranti consiste in un dissenso non dichiarato, e cioè nella tendenza che ogni maggior belligerante ha, di non voler perdere il suo predominio nel mondo, e nel dissenso esplicito e dichiarato su alcune questioni di carattere territoriale.

Per quanto riguarda i nostri fini di guerra, essi consistono, secondo il pensiero dell'on. Sonnino, nel rilascio da parte dell'Austria di ciò, che chiediamo e vogliamo ottenere per mezzo di una vittoria militare.

Su questo punto però si manifestano oggi dissensi fra gli stessi fautori della guerra ed i discorsi degli onorevoli Bevione e Bonomi ne sono una chiara manifestazione; cosicchè, mentre gli uni vogliono ancora lo smembramento dell'Austria, gli altri consentono ad una pace di compromessi.

Crede che l'on. Bonomi, avendo partecipato sino a ieri al Governo, abbia il dovere di meglio precisare il suo pensiero sulla minore importanza di alcune garanzie strategiche, di fronte alla profonda trasformazione interiore che la guerra avrà determinato nell'Europa di domani. (Commenti).

Afferma che la pace dovrà essere opera dei popoli, non dei Governi di guerra, cui non rimarrà che inchinarsi alla volontà universale e lasciarla passare senza contrasto. (Applausi all'estrema sinistra).

COLONNA DI CESARÒ, di fronte alla enunciazione di inopinati propositi e di rinunzia, dirà una franca parola di guerra.

Non comprende infatti l'atteggiamento di coloro, che, dopo avere votato la guerra, mostrando di intenderne le supreme ragioni e necessità, vengono oggi a predicare una politica di rinunzie, che indebolisce l'Italia di fronte alle sue alleate e può ingenerare nel popolo dubbi sulla santità della guerra che combatte.

Osserva che affratellare l'irredentismo italiano con quello delle nazionalità balcaniche non diminuisce la nostra causa, ma la ingrandisce e la eleva ad esponente di una lotta per il principio di nazionalità.

Le precedenti diffidenze nostre contro il movimento jugo-slavo provenivano dal timore che uno Stato jugo-slavo, pervaso da uno spirito di eccessiva austrofilia e germanofilia, potesse diventare una *longa manus* dell'Austria nell'Adriatico e quindi un pericolo per noi.

Ma oggi che gli jugo-slavi vanno assumendo un atteggiamento nettamente antistatale ed antidinastico, queste diffidenze non hanno più ragione di essere e devono andare, come vanno, sparendo.

Ad ogni modo parlare oggi di rinunzie equivale a privarci di un efficace strumento di tutela dei più vitali interessi dell'Italia nelle future trattative di pace. (Approvazioni).

Bisogna infine ricordarsi che oggi si combatte, e che al di sopra di ogni scopo e di ogni obiettivo di guerra, uno v'è n'è, che ad ogni costo deve essere conseguito; ed è la vittoria. (Vive approvazioni — Applausi).

RODINO', crede che, dopo tre anni di guerra, dopo i grandi sacrifizi sopportati da tutti i combattenti, sia ormai giunto il momento di ispirarsi unicamente e solamente alla realtà, anche se questa imponga di lasciar da parte pur nobili ed alte idealità.

Non contribuisce pertanto a mantenere alta e serena l'anima popolare l'affermazione che non sia possibile una pace senza lo schiacciamento degli Imperi centrali.

Occorre dire chiaramente che la responsabilità della guerra spetta a coloro che l'hanno preparata e voluta, ma che l'Intesa non mira ad alcun fine imperialistico, ma solo ad una pace equa e durevole.

Afferma che la condotta tenuta dai cattolici di fronte alla guerra è stata sempre altamente patriottica. Vescovi, parroci e cappellani, se dal pulpito hanno invocato la pace, hanno sempre auspicato una pace vittoriosa per l'Italia (Approvazioni).

Si duole però che tale opera non sia stata meritamente apprezzata. Perciò i cattolici, mentre riconfermano la loro illimitata devozione alla patria, sentono il dovere di difendere il loro sentimento.

E la mancata risposta alla nota del Papa ha costituito un'ingiustizia ed un errore; facendo quasi credere che l'Italia volesse respingere qualsiasi proposta di pace.

Prende atto della dichiarazione del ministro degli esteri che la

mancanza di risposta non è stato l'effetto di un'azione specifica dell'Italia in questo senso.

Constata ad ogni modo che l'opera del Pontefice è stata riconosciuta dai popoli, i quali sono convinti che egli abbia fatto tutto quanto era in suo potere.

Si augura che il contenuto dell'articolo 15 del patto di Londra non sia tale da offendere la dignità ed il sentimento dei cattolici; ma avrebbe voluto dal ministro degli esteri più ampie assicurazioni in proposito.

Termina riaffermando l'immutata fede dei cattolici nei destini della patria. Essi come furono miti e concordi nel momento del dolore e della sventura, tali rimangono in quest'ora di trepida attesa. (Vive approvazioni — Applausi).

GIORDANO, rileva come non può non essere per tutti preoccupante la lunga durata della guerra, che è ormai guerra di logoramento.

Comprende che nulla debba omettersi per la difesa della integrità della patria.

Approva quindi il programma della resistenza, affermato dal presidente del Consiglio. Ma crede doverosa una serena revisione dei fini di guerra; revisione che potrà agevolare grandemente la conclusione di una giusta pace. (Bene!).

TREVES, ravvisa per molti indizi la tendenza ad una politica interna di compressione e di minaccia.

Ricordando che lo stesso presidente del Consiglio aveva confutato in molte occasioni una simile politica, dimostrando che la resistenza può coesistere con la libertà, ricerca le cause di questo mutato atteggiamento dell'onorevole presidente del Consiglio.

Esclude che esso debba attribuirsi al disastro di Caporetto, perchè questo fu determinato da ragioni di ordine militare e strategico e non politico. (Commenti).

Si è voluto attribuire la responsabilità politica del disastro al partito socialista.

L'oratore respinge ancora una volta tale accusa, della quale si spiega l'origine, poichè è naturale che i partiti, che hanno voluto la guerra, e i partiti conservatori non vogliano assumere di fronte alla storia tale responsabilità.

Sarebbe stato necessario fare luce piena e completa mediante una Commisssione d'inchiesta parlamentare; ma ad essa non si è voluto addivenire, perchè le classi dirigenti non hanno dimenticato le loro premesse ed i loro pregiudizi. (Rumori — Commenti).

Venendo alla politica estera, trova che, in seguito alla pubblicazione dei trattati segreti fatta dai massimalisti russi, per la prima volta la Camera è stata messa in condizione di discutere in modo positivo e concreto di una situazione storica.

Nota che il patto di Londra dell'aprile 1915 non contiene nessuna dichiarazione di principî, ma solo impegni di ordine territoriale, ai quali non sono estranee aspirazioni imperialistiche.

Rivendica al partito socialista il merito di aver intuito che questa guerra altro non era che una immane lotta di imperialismi scatenati gli uni contro gli altri. (Commenti).

Contro tutti, i socialisti rimasero soli a propugnare quei principî di libertà, di giustizia e di democrazia, che oggi sono stati apertamente posti dal presidente della repubblica Nordamericana, come i caposaldi di una pace giusta e durevole.

Oggi i fatti dimostrano che le ideologie socialiste avevano qualche riscontro nella realtà.

Nota che l'Intesa ancora non è giunta ad un programma veramente unico nella sua forma e nel suo spirito.

Chiede, a questo proposito, se le ultime dichiarazioni del presidente del Consiglio circa i fini della nostra guerra confermino parzialmente o modifichino quanto fu stabilito nel patto di Londra.

Rilevando che il presidente del Consiglio enunciò, come fine di guerra, anche la sicurezza strategica delle nostre frontiere di terra e di mare, osserva che il criterio della difesa strategica è equivoco ed aleatorio.

Chiede infine se il programma dell'Italia si concili completamente con quello delle altre Potenze dell'Intesa e soprattutto con le dichiarazioni del presidente Wilson.

Esaminando le condizioni attuali della Russia, afferma che non la rivoluzione ha portato la Russia al pacifismo; ma che questo è stato appunto determinato da un bisogno assoluto di pace che la Russia sentiva per effetto dei lunghi dolori e delle secolari oppressioni. (Commenti)

L'Intesa ha poi commesso il grave errore di non agevolare, con tutte le sue forze, l'opera di Kerensky. (Rumori a destra — Scambio di vivaci interruzioni tra l'estrema sinistra e l'estrema destra).

Afferma del resto che l'opera dei massimalisti non sarà infeconda di bene per il futuro assetto pacifico e democratico dell'umanità, poichè va minando sottilmente il feudalismo militare e imperialistico della Germania diffondendo il principio dell'autodecisione dei popoli.

Cita, ad esempio, i recenti scioperi della Germania e dell'Austria. (Rumori — Interruzioni).

Rileva che la tendenza del movimento del proletariato mira a sostituire alle vecchie formule diplomatiche i nuovi principî dai quali discenderà logicamente la soluzione delle questioni territoriali.

Accennando alla ipotesi che negoziazioni discretissime e non ufficiali si stiano svolgendo in Svizzera, si augura che ciò sia vero e sarà lieto di questo anche se l'iniziativa parta da potenze neutrali, le quali, se non hanno partecipato alla guerra, per i loro sacrifizi e le loro sofferenze, hanno diritto di assidersi al Congresso della pace (Commenti).

Ed al Congresso della pace si augura che abbia anche una voce diretta una rappresentanza dei lavoratori, così come comprende che possa parteciparvi la Santa Sede (Interruzioni da destra — Rumori).

Conclude affermando che il proletariato internazionale plaudirà da qualunque parte vengano, a tutti i tentativi per una pace giusta e durevole, che faccia cessare questa lunga notte di dolore e di sangue (Vive approvazioni, applausi e molte congratulazioni dall'estrema sinistra — Rumori da destra — Commenti animati).

ORLANDO SALVATORE, esamina i caratteri essenziali che distinguono la rivoluzione russa dalla grande rivoluzione francese e nota che mentre questa si inspirò al concetto della patria, la rivoluzione russa si ispira ai principî dell'internazionale, provocando con ciò o smembramento dell'intero paese.

Nota con rincrescimento che come prima di Caporetto l'Italia tende a cullarsi in un troppo roseo ottimismo.

Lamenta che di nuovo imperversi la propaganda disfattista. Così in Livorno per opera dei socialisti l'Università popolare si è trasformata in un focolare di propaganda antipatriottica.

Anche lo spionaggio imperversa non ostante i recenti provvedimenti del Governo, che in pratica si dimostrano inadeguati.

Venendo ad esaminare la situazione militare dell'Intesa rileva che l'esercito di manovra dovrà essere ripartito in più di un punto, per meglio rispondere alle esigenze della grande estensione del fronte unico dell'Intesa.

Rileva che le stesse necessità che hanno consigliato gli alleati a costituire un fronte unico terrestre, impongono anche un fronte unico sul mare, così per ottenere una maggiore coordinazione di sforzi delle marine militari per la lotta contro i sommergibili, come per ottenere una migliore distribuzione del tonnellaggio disponibile e per accelerare la costruzione di nuove navi.

Lamenta che il Governo, il quale già troppo trascurò l'incremento della marina mercantile prima della guerra, non si preoccupi di intensificare per quanto è possibile la costruzione del nuovo naviglio, mettendo così in pericolo l'avvenire della nostra bandiera.

Lo invita perciò ad imitare quello che in questo campo si fa dalle altre nazioni e specialmente dall'Inghilterra, intensificando soprattutto la produzione e l'importazione dell'acciaio.

La presente guerra ha dimostrato che il possedere un forte tonnellaggio è per l'Italia questione di esistenza. Confida perciò che il

Governo e il Parlamento non dimenticheranno un così prezioso insegnamento e si convinceranno dell'importanza del problema della ricostruzione della nostra flotta mercantile.

Ricorda di non essere stato fra quelli che spinsero il Governo alla dichiarazione di guerra; ma una volta dichiarata una sola necessità s'impone al paese: resistere.

E l'oratore fa questa dichiarazione conscio di tutta la responsabilità che essa implica, responsabilità che egli assume intera.

Conclude affermando che la vittoria dell'Intesa sarà vittoria contro il privilegio feudale e la prepotenza militaristica degli Imperi centrali e sarà arra di civiltà e di libertà per il mondo e di radioso avvenire per la patria. (Vivissime approvazioni e applausi a destra — Molte congratulazioni).

Interrogazioni e interpellanze.

MIARI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, sullo inqualificabile trattamento che vien fatto, da tempo, alle stazioni della provincia di Catanzaro, dove, per l'assoluta mancanza di carri e la crescente anarchia ferroviaria, il commercio trovasi gravemente compromesso, con la perdita continua delle merci facilmente deperibili, agrumi, castagne, e l'impossibilità ai produttori, a causa del grave ristagno del movimento commerciale, di pagare le imposte, far fronte ai propri impegni, contribuire alla sottoscrizione del Prestito nazionale.

« Antonio Casolini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro, delle pensioni e della assistenza militare, per sapere se non credano doveroso di estendere anche alle famiglie dei morti in guerra, fino dal principio delle ostilità, e che non abbiano diritto a pensione, il sussidio di L. 500, concesso con il decreto Nitti alle famiglie dei morti in guerra dopo il 1° gennaio 1918.

« Valvassori-Peroni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se ha protestato presso il Governo tedesco per i mali trattamenti a cui sono sottoposti i nostri prigionieri in Germania, documentati ancora recentemente nella stampa straniera, e per conoscere quali affidamenti ha potuto ottenere.

« Bevione ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei trasporti e del tesoro, per sapere se non ravvisino venuto ora, coi provvedimenti in favore degli impiegati, il momento di provvedere a soddisfare le giuste domande dei vecchi pensionati ferroviari, dimenticati dalla legge 1914; e se, quantomeno, non ritenga opportuno di concedere loro una congrua indennità di caroviveri.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Saudino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere se non sia possibile applicare all'esercito italiano il sistema delle licenze periodiche adottato nell'esercito francese, onde alleviare i sacrifici delle milizie combattenti ed incuorarle all'adempimento dei loro gravissimi doveri.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Gaudenzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo sulla opportunità di provvedere contro ogni sorta di simulazione tendente a favorire gli interessi dei nemici.

« Toscano ».

La seduta termina alle ore 19.

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *20 febbraio 1918* (Bollettino di guerra n. 1002).

Lungo tutta la fronte consuete azioni di molestia delle opposte artiglierie, più vivaci a occidente della Val Frenzela e nella zona litoranea. A Mezzolago (Giudicarie) e a oriente del Monte Pertica grossi nuclei nemici, che tentavano raggiungere le nostre posizioni, vennero respinti, e qualche prigioniero restò nelle nostre mani.

Sulle prime linee l'attività aerea fu notevole da ambo le parti durante l'intera giornata. Una squadriglia di apparecchi britannici all'alba raggiunse di sorpresa l'aerodromo nemico di Casarsa e lo bombardò con ottimi effetti; un hangar per dirigibili venne distrutto; una squadriglia nostra, a sera inoltrata, si portò sul campo di aviazione di La Comina e vi rovesciò due tonnellate di bombe, provocando vasti incendi. Tutti i velivoli nostri e alleati rientrarono incolumi.

La sera del 19 un velivolo nemico di ritorno dal bombardamento delle località abitate venne abbattuto presso Villorba (nord di Treviso).

Diaz.

ROMA, 20. — Durante la settimana, finita a mezzanotte di sabato 16 corrente, il movimento delle navi mercantili, di ogni nazionalità, nei porti italiani fu il seguente:

Entrate 366 con stazza complessiva lorda di 259.220 tonnellate.

Uscite 330 con stazza complessiva lorda di 265.085 tonnellate, senza tener conto delle barche da pesca e di piccolo cabotaggio.

Le perdite di navi italiane, in tutti i mari, furono di 2 piroscafi al disopra delle 1500 tonnellate, e di 1 veliero al di sopra delle 100 tonnellate.

Settori esteri.

Nel settore occidentale la giornata di ieri non è stata caratterizzata da nessun importante combattimento. L'attività dei belligeranti si è manifestata tuttavia con i soliti colpi di mano e con i non meno soliti duelli d'artiglieria, favorevoli in gran parte alle truppe anglo-francesi.

Alla Camera dei comuni, discutendosi il bilancio della guerra, Macpherson, sottosegretario di Stato per la guerra, ha annunziato che dal 1° dicembre i tedeschi ricevettero sul fronte occidentale rinforzi di altre venti divisioni. Altri rinforzi continueranno probabilmente a giungervi.

In Macedonia la rigidezza della stagione non permette ancora la ripresa delle operazioni militari. Nonpertanto i serbi hanno potuto martedì scorso riportare un piccolo successo sul nemico, penetrando nelle sue posizioni di Votrenik.

In Palestina, dopo una sosta causata dalle pioggie, il generale Allenby ha ripreso il 19 corrente l'avanzata in direzione di Gerico, ed occupa ora l'ultima cresta principale che domina la valle del Giordano.

Nella giornata di martedì scorso quattro velivoli tedeschi sono stati abbattuti da piloti francesi. Un quinto apparecchio fu distrutto dal tiro dei cannoni speciali. Inoltre tre altri velivoli tedeschi sono caduti nelle loro linee, con gravi danni, in seguito a combattimenti.

Un comunicato dal maresciallo Haig, circa le operazioni aeree, informa che il 18 corrente aviatori inglesi hanno bombardato un aerodromo a nord e una stazione a sud-est di Douai, un grande deposito di munizioni presso Courtrai e campi di riposo nemici in varî punti del fronte.

Il giorno successivo essi hanno bombardato nuovamente Treviri con oltre una tonnellata di bombe. Un[illegible] esplosioni sono state constatate sulla stazione e sei altre su edifici vicini.

Secondo un comunicato del segretario per l'Ammiragliato inglese, nella notte dal 18 al 19 velivoli di marina inglesi eseguirono incursioni di bombardamento su Saint-Denis Westrem e sui docks di Bruges.

Il 19 corrente fu effettuato un raid sull'aerodromo di Aertr[illegible] e sul deposito di munizioni di Engel.

Sugli uni e sugli altri obbiettivi furono lanciate parecchi[illegible] nellate di esplosivi con ottimo risultato.

Mandano da Parigi che il vapore *Dives* fu silurato il

senza preavviso, mentre trasportava passeggeri e militari. Il numero degli scomparsi è di 100.

La statistica del movimento delle navi mercantili inglesi nell'ultima settimana reca i seguenti dati: Entrate, 2322; partite, 2393. Affondate, navi mercantili britanniche al disopra delle 1600 tonnellate, 12; al disotto, 3. Navi da pesca, 1. Attacchi senza successo, 8.

Quella del movimento delle navi mercantili nei porti francesi reca: Navi entrale, 919; uscite, 876. Navi francesi affondate al disopra delle 1600 tonnellate, nessuna; al disotto, nessuna. Navi attaccate invano, 3, una delle quali attaccata nella settimana precedente. Battelli da pesca affondati, nessuno.

Telegrafano da Londra che nel *raid* aereo nemico nella notte dal 17 al 18 vi sono stati 19 morti e 34 feriti.

Sulla guerra nei varî settori l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 20. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Tre colpi di mano tedeschi su piccoli posti francesi nella regione del Bois Quincy, a nord-ovest di Courcy e nel settore di Vauquois fallirono sotto i fuochi francesi.

Lotta di artiglieria abbastanza violenta in Champagne, nella regione della collina di Le Mesnil e nei Vosgi nella regione di Violu.

Notte calma sul resto del fronte.

PARIGI, 20. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

In Argonne abbiamo respinto un colpo di mano al Four de Paris e abbiamo inflitto sensibili perdite al nemico. In Lorena, a nord di Bures e ad est di Mencel, nostri distaccamenti sono profondamente e su largo fronte penetrati nelle linee tedesche. Questa operazione brillantemente condotta ci ha permesso di ricondurre numerosi prigionieri, la cui cifra finora conosciuta supera i quattrocento.

Nei Vosgi lotta di artiglieria abbastanza attiva nella regione di La Fave.

LONDRA, 20. — Il comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

Stanotte dopo un violento bombardamento preliminare il nemico ha tentato un'incursione contro la nostra linea ad est di Arleux en Gohenle. Il distaccamento nemico è stato completamente respinto dalle nostre truppe.

Un certo numero di nemici sono stati uccisi o fatti prigionieri.

Al principio della scorsa notte abbiamo effettuato una [illegible] operazione locale ad est di Wytschaete e ci siamo impadroniti di numerosi prigionieri.

All'infuori di una certa attività di pattuglie a nord-ovest di Saint-Quentin, niente altro di particolarmente interessante da segnalare sul nostro fronte.

LONDRA, 20. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Alcuni prigionieri sono stati ricondotti dalle nostre pattuglie dalla parte meridionale del fronte. Un colpo di mano tentato dal nemico stamane di buon'ora ad est di Armentières è stato respinto con pieno successo. L'artiglieria nemica ha dato prova di una certa attività durante la giornata in vicinanza di Saint-Quentin e a sud-est di La Bassée.

PARIGI, 20. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente in data 19 corr. dice:

Malgrado la neve abbondante che ostacola le operazioni, i serbi hanno effettuato con successo un colpo di mano su Volrenik e sono penetrati nelle posizioni nemiche.

LONDRA, 20. — Un comunicato ufficiale dell'esercito di Palestina [illegible]

[illegible] mattina del 19 le nostre truppe hanno avanzato all'attacco [illegible]onte di quindici miglia ad est di Gerusalemme. Alla sera [illegible]biettivi erano raggiunti su una profondità media di due

CRONACA ITALIANA

Croce Rossa Italiana. — L'elenco delle oblazioni pervenute al Comitato centrale segna coll'ultimo bollettino pubblicato la somma di L. 19.195.579,36.

Tra le più rilevanti oblazioni si rileva quella del ministro di Svezia signor Bildt, il quale, per conto del proprio secondogenito Didrik, ha versato la somma di L. 50.000, quale testimonianza del suo vivissimo affetto all'Italia.

Essendo stato annunciato che la classe 1900 sarà chiamata alle armi il giorno 26 febbraio corrente, si avverte che a questa data avranno principio soltanto le operazioni della visita e dell'arruolamento per gli inscritti della classe medesima; mentre nulla è finora stabilito per la loro chiamata alle armi, per la quale il Governo si riserva di emanare a suo tempo le necessarie disposizioni.

Il Touring Club comunica che sabato 23 corrente partirà da Milano la squadra di studenti del Comitato nazionale del Touring Club italiano per la terza distribuzione dei doni ai combattenti, in seguito agli accordi presi col Comando supremo e coll'Ufficio centrale doni e propaganda.

I doni verranno distribuiti a reparti di truppa della 1ª armata che presero parte alla gloriosa battaglia degli Altopiani. La distribuzione avrà luogo con una cerimonia nella quale i rappresentanti del Touring Club italiano porgeranno ai soldati il saluto e l'augurio del paese.

TELEGRAMMI " STEFANI „

PIETROGRADO, 16 (ritardato). — Il Ministero degli esteri ha espresso il suo rammarico per l'incidente di cui è stato vittima l'ambasciatore d'Italia che fu aggredito da uomini armati, mentre rincasava in vettura, e derubato della pelliccia, del portafoglio e dei guanti.

PARIGI, 20. — Il *Temps* dice che il governatore militare di Parigi farà presentare al Senato la domanda per una nuova autorizzazione a procedere a carico di Charles Humbert, stante il cambiamento della qualifica dell'accusa. La nuova domanda riguarderà l'intelligenza col nemico, il cui giudizio è di competenza della giustizia militare.

LONDRA, 20 — La prima riunione della Conferenza dei partiti operai e socialisti delle potenze alleate è stata tenuta stamane nel Central Hall di Westminster ed è stata dedicata a questioni di pro[illegible] ed alla nomina delle Commissioni.

[illegible] ai membri parlamentari del Congresso delle Trade Unions [illegible] Commissione esecutiva del Labour Party che organizzarono la conferenza, erano presenti rappresentanti delle organizzazioni belghe e romene, e Camillo Haysmans, segretario del Bureau socialiste international.

Le delegazioni dell'Italia, della Francia, della Serbia e probabilmente della Grecia sono attese in giornata.

Ogden, presidente del Comitato parlamentare del Congresso delle Trade Unions, in qualità di presidente della Commissione mista rappresentante il Congresso delle Trade Unions e il Labour Party, che elaborò il *memorandum* degli operai inglesi sugli scopi di guerra, augurò a nome dei lavoratori organizzati della Gran Bretagna un cordiale benvenuto fraterno ai rappresentanti dei lavoratori alleati uniti a loro nella terribile lotta mondiale.

PARIGI, 20. — I delegati dell'Unione socialista italiana sono partiti per Londra, per assistere al Congresso socialista interalleato.

Sono pure partiti i delegati della democrazia irredenta, i quali presenteranno al Congresso un memoriale a nome dei lavoratori irredenti rifugiati in Italia.

Dopo il Congresso di Londra, si prepara un Congresso dei rappresentanti di tutte le popolazioni oppresse residenti a Parigi.

LONDRA, 20. — Il Governo massimalista in un telegramma diretto a tutti i fronti dice:

Il Consiglio dei commissari del popolo ha offerto ai tedeschi di firmare immediatamente la pace. Ordino - dice Krilenko - che in ciascun caso in cui si incontrino truppe tedesche vengano aperti negoziati, per evitare combattimenti. Se i tedeschi rifiutano dovete allora opporre loro ogni possibile resistenza.

[illegible]RIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*